SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 266

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 15 novembre 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 30 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2007. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 gennaio 2007 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 25 febbraio 2007.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2007 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 213

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 7 novembre 2006.

Ripartizione in capitoli delle variazioni alle Unità previsionali di base, apportate dalla legge di approvazione delle disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2006.

06A10141

GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 10 novembre 2006, n. **280.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 settembre 2006, n. 260, recante misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 27 settembre 2006, n. 260, recante misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 novembre 2006

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AMATO, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 27 SETTEMBRE 2006, N. 260.

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-*bis*. — *1.* In deroga a quanto previsto dall'articolo 24, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, fatte salve le assunzioni nell'Arma dei carabinieri autorizzate per l'anno 2006 dal decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 22 maggio 2006, per le esigenze connesse alle missioni internazionali e al fine di garantire la funzionalità e l'operatività dei comandi, degli enti e delle unità, entro il limite di spesa di 282.740 euro per l'anno 2006, il Ministro della difesa può autorizzare il trattenimento in servizio a domanda, senza soluzione di continuità, a decorrere dal 14 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2006, degli ufficiali in ferma prefissata dell'Arma dei carabinieri, frequentatori del 1° corso allievi ufficiali in ferma prefissata ausiliari del ruolo speciale e del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, che hanno terminato senza demerito l'ulteriore ferma annuale di cui alla lettera *a)* del citato articolo 24, comma 6, del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 282.740 euro per l'anno 2006, si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nei limiti di spesa autorizzati con il citato decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1704):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI) e dal Ministro dell'interno (AMATO) il 27 settembre 2006.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 27 settembre 2006 con pareri del Comitato per la legislazione e della commissione V.

Esaminato dalla I commissione il 3 e 4 ottobre 2006.

Esaminato in aula il 9 ottobre 2006 e approvato il 10 ottobre 2006.

Senato della Repubblica (atto n. 1083):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 12 ottobre 2006, con parere della commissione 1ª per presupposti di costituzionalità, 4ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 17 ottobre 2006.

Esaminato dalla 1ª commissione il 17, 18, 19 e 25 ottobre 2006.

Esaminato in aula il 24 ottobre 2006 e approvato il 7 novembre 2006.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 27 settembre 2006, n. 260, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 225 del 27 settembre 2006.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 46.

06G0298

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 2006.

Scioglimento del consiglio comunale di Romano d'Ezzelino, e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Romano d'Ezzelino (Vicenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da undici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Romano d'Ezzelino (Vicenza) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Francesca Galla è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 2006

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Romano d'Ezzelino (Vicenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 20 settembre 2006, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Vicenza ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2974/2006 del 21 settembre 2006, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Romano d'Ezzelino (Vicenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Francesca Galla.

Roma, 13 ottobre 2006

Il Ministro dell'interno: AMATO

06A10254

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

DECRETO 24 ottobre 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Gorchkova Natalia Pavlovna, di titolo di formazione professionale acquisito in Russia, quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale della regione Campania.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'EX DIREZIONE GENERALE TURISMO

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante «riforma della legislazione nazionale del turismo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante «norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo n. 286/1998»;

Visto l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguita in un Paese non appartenente all'Unione europea;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998 e successive integrazioni, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, e successive modifiche, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE relativa al secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale;

Vista l'istanza della sig.ra Gorchkova Natalia Pavlovna, cittadina italiana, nata a Mosca il 18 novembre 1946, diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo di formazione professionale acquisito in Russia, ai fini dell'accesso ed esercizio nella regione Campania della professione di «guida turistica» in lingua russa;

Considerato inoltre che la sig.ra Gorchkova Natalia Pavlovna risulta aver maturato congrua esperienza professionale successivamente al conseguimento del titolo professionale predetto;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 26 giugno 2006, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento di una misura compensativa consistente in un tirocinio di adattamento di mesi 12 (dodici);

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta appena indicata;

Considerato che gli adempimenti relativi all'esecuzione e valutazione del tirocinio di adattamento sono di competenza della regione Campania che ha indicato i contenuti dello stesso;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Gorchkova Natalia Pavlovna, cittadina italiana, nata a Mosca il 18 novembre 1946, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale della regione Campania in lingua russa.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al superamento del tirocinio di adattamento, di cui in premessa secondo le indicazioni individuate nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2006

Il direttore generale: TOGNI

ALLEGATO *A*

Condizioni di svolgimento del tirocinio di adattamento nell'esercizio dell'attività di guida turistica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 da parte della sig.ra Gorchkova Natalia Pavlovna.

Il tirocinio di adattamento nell'attività di guida turistica è finalizzato all'acquisizione da parte della sig.ra Gorchkova Natalia Pavlovna, nata a Mosca il 18 novembre 1946 e residente ad Agropoli, della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali e delle risorse ambientali comprese nell'ambito della Regione Campania.

Tenuto conto che la tirocinante risulta essere una «professionista» già qualificata nel Paese di provenienza» (art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 319/1994) e che è stata accertata la sua conoscenza della lingua russa, le materie oggetto del tirocinio di adattamento sono così individuate:

Storia dell'arte e archeologia: carattere dei vari periodi della storia dell'arte in Italia (età classica, medioevale, moderna e contemporanea). Distinzione dei singoli stili di architettura, dei diversi tipi di monumenti e di opere d'arte. Con riferimento all'ambito della Campania: conoscenza particolareggiata dei complessi e delle aree archeologiche, dei monumenti, delle opere di interesse storico-artistico e archeologico, nonché di tutti i musei, delle raccolte e delle opere ivi esposte.

Carattere e storia del territorio: caratteri naturali e storici del paesaggio campano, rurale ed urbano, con riferimento all'ambito territoriale della Campania: conoscenza delle bellezze naturali, dell'economia locale e delle attività produttive, nonché conoscenza dei principali avvenimenti storici, politici e sociali che hanno influito sull'assetto del territorio.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Tradizioni e manifestazioni: principali usi e costumi, principali manifestazioni a carattere turistico. Con riferimento all'ambito regionale: conoscenza delle tradizioni gastronomiche, dell'artigianato, dei prodotti locali, delle istituzioni culturali e degli eventi culturali.

Itinerari turistici: conoscenza dei principali itinerari turistici consigliabili, dei servizi pubblici e delle comunicazioni, con riferimento all'ambito territoriale prescelto.

Lingua italiana: è richiesto l'uso corretto della lingua italiana.

Il tirocinio avverrà sotto la responsabilità di un professionista, in possesso di autorizzazione all'esercizio della professione di guida turistica in Campania e per le lingue richieste dall'interessata che curerà l'apprendimento da parte del tirocinante delle conoscenze di cui sopra, avvalendosi dei metodi ritenuti più idonei.

Il professionista responsabile comunica al settore sviluppo e promozione turismo la propria disponibilità ad assumere la responsabilità del tirocinio, nonché le proprie generalità, gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio della professione e la data di inizio del tirocinio.

Il tirocinio è oggetto di valutazione finale da parte del settore sviluppo e promozione - Assessorato turismo.

A tale scopo il professionista responsabile del tirocinio di mesi 12 (dodici) trasmetterà alla Regione Campania (Assessorato al turismo - Settore sviluppo e promozione turismo - Servizio 03 - Centro Direzionale - V piano Is. C/5 - 80143 Napoli) una relazione conclusiva nella quale dovranno essere illustrati i metodi formativi utilizzati e i risultati conseguiti dalla tirocinante a conforto della valutazione finale sulla idoneità della medesima allo svolgimento professionale dell'attività di guida turistica nell'ambito regionale.

In caso di valutazione finale non favorevole il tirocinio può essere ripetuto.

Qualora il tirocinio svolto sia stato effettuato con esito positivo, si rilascerà alla tirocinante un attestato di idoneità all'esercizio della professione (articoli 9 e 10 della legge regionale n. 11/1986).

Per tutto il periodo del tirocinio di adattamento la tirocinante è tenuta al rispetto delle norme di cui alla legge regionale n. 11/1986 ed è soggetto alle sanzioni ivi previste, con la sola esclusione di quelle relative al possesso della prescritta autorizzazione.

06A10237

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 18 ottobre 2006.

Passaporto di servizio a lettura ottica elettronico, nelle tipologie di passaporto di servizio, passaporto di servizio - funzionario internazionale e passaporto di servizio - corriere diplomatico.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Vista la legge 21 novembre 1967, n. 1185, che stabilisce le norme sui passaporti;

Visti i decreti ministeriali n. 4668-*bis* del 30 dicembre 1978, n. 1681-*bis* del 12 maggio 1982, n. 4452-*bis* del 29 novembre 1986, n. 3211-*bis* del 19 giugno 1989, n. 737-*bis* del 19 febbraio 1991, e n. 9311-*bis* e n. 9312-*bis* del 25 novembre 1994, che regolano il rilascio dei passaporti diplomatici e di servizio;

Vista la risoluzione dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri delle Comunità europee, riuniti in sede di Consiglio, del 23 giugno 1981, relativa all'adozione di un passaporto di modello uniforme fra gli Stati membri delle Comunità europee e successive integrazioni;

Vista la risoluzione dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di consiglio, del 17 ottobre 2000, riguardante la sicurezza dei passaporti e degli altri documenti di viaggio;

Riconosciuta la necessità di adottare un nuovo tipo di passaporto di servizio conforme alle norme di sicurezza contenute nella suddetta risoluzione del 17 ottobre 2000;

Visto il regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 2252/2004 relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri;

Vista la decisione della Commissione europa C(2005)409 del 28 febbraio 2005 che ha stabilito le specifiche tecniche relative alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio;

Vista la legge 31 marzo 2005, n. 43, art. 7-*vicies-ter* che stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2006 il passaporto su supporto cartaceo è sostituito dal passaporto elettronico di cui al citato regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio;

Visto il codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri del 29 novembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 2006, che ha definito le caratteristiche del nuovo passaporto elettronico costituito da un libretto in cui è inserito un supporto informatico idoneo a memorizzare e proteggere i dati del passaporto e del titolare, in particolare per le parti applicabili ai passaporti diplomatici e di servizio;

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri del 31 marzo 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 14 aprile 2006, recante disposizioni sul passaporto elettronico;

Sentito il Ministero dell'economia e delle finanze in ordine alle caratteristiche e alla produzione dei nuovi libretti passaporto;

Valutata la necessità di mantenere segrete le caratteristiche tecniche legate ai sistemi di crittografia, alla sicurezza informatica del passaporto, ai sistemi di archiviazione e trasmissione dati e alla protezione dei dati memorizzati sul passaporto stesso;

Decreta:

Art. 1.

È istituito un nuovo tipo di passaporto di servizio, nelle tipologie di Passaporto di servizio a lettura ottica elettronico, passaporto di servizio - funzionario internazionale a lettura ottica elettronico, passaporto di servizio - corriere diplomatico a lettura ottica elettronico.

Il libretto di passaporto, di cui al comma precedente, nelle tre tipologie appena indicate, presenta le seguenti caratteristiche essenziali:

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Caratteristiche tecniche generali:

inserimento di un microprocessore RF/ID (conforme alla normativa ISO 14443 e alle specifiche ICAO OS/LDS, con capacità minima di 64kb e durabilità di 10 anni) di prossimità (lettura a distanza massimo 10 cm) nella copertina del passaporto.

inserimento della pagina con i dati del titolare (pagina a lettura ottica ICAO) alla pagina 4.

personalizzazione tramite stampa digitale dei dati personali e dell'immagine del titolare del passaporto.

utilizzo di un foil olografico di sicurezza laminabile a caldo sulla pagina ICAO.

A) Supporto fisico.

Dimensioni: Le dimensioni del passaporto chiuso sono di mm 88×125, con angoli arrotondati, secondo quanto previsto dalle norme ICAO.

Composizione: Il nuovo documento di viaggio mantiene la versione del libretto a 48 pagine, oltre ai risguardi incollati alle copertine. L'immagine e i dati di personalizzazione del titolare ed il numero di passaporto in chiaro vanno riportati in quarta pagina.

Copertina: In materiale speciale, adatto alla laminazione del microprocessore contact-less incorporato di tipo RF/ID in posizione protetta, di colore blu recante lo stemma della Repubblica e iscrizioni in oro a caldo. Sulla copertina sono altresì riportati, con inchiostro invisibile, elementi di sicurezza.

Carta: Per i risguardi in II e III di copertina, carta speciale bianca con fibrille visibili nei colori bleu e rosso ed invisibili fluorescenti alla lampada di Wood nei colori azzurro e rosso.

Tutte le pagine interne del passaporto sono in carta filigranata, di colore bianco con fibrille rosse visibili e fluorescenti, di colore blu solo visibili e invisibili fluorescenti in colore verde alla lampada di Wood. La carta riproduce in filigrana la «Ninfa Europa» e contiene un filo di sicurezza.

Stampa: Risguardi: In stampa offset per il fondino di sicurezza a più colori con effetto iride e fluorescenza. Stampa calco per i testi riportanti la dicitura del passaporto e le indicazioni del numero delle pagine nelle tre lingue (italiano, francese ed inglese).

Pagine interne: La stampa offset delle pagine del libretto è realizzata a più colori, di cui uno fluorescente ed alcuni fusi tra di loro a formare effetti di iride. I testi su tutte le pagine sono stampati con colore blu nelle tre lingue italiano, francese ed inglese.

Numerazione: Il numero del passaporto è riportato in chiaro con caratteri arabi sulla pagina per la lettura automatica destinata alla personalizzazione con immagine e dati personali del titolare (4ª pagina).

Tale numero è ripetuto in perforazione dalla pagina 5 alla 48.

Cucitura: La cucitura del libretto, del tipo a «catenelle», è realizzata con filo speciale a tre capi nei colori verde, bianco e rosso fluorescenti in rosso alla lampada di Wood.

Pellicola: Un film trasparente di sicurezza è applicato a caldo a protezione dei dati personali del titolare del passaporto stampati con tecnica digitale. Tale film, di tipo olografico, è stampato con inchiostri speciali, nonché un particolare elemento OVD.

B) Descrizione delle pagine.

Testo: Il testo impresso nelle pagine dei fogli interni è nelle tre lingue italiano, francese ed inglese.

Il testo della copertina del passaporto è impresso in lingua italiana.

Risguardia: Contiene fondino di sicurezza con effetto iride. Nella prima di risguardia (seconda di copertina) sono riportate le legende relative alla denominazione del passaporto ed al numero delle pagine contenute nel passaporto.

Pagina 1: Frontespizio del passaporto, contenente lo stemma della repubblica italiana con legenda «Repubblica italiana», «N. del Registro» e le legende «In nome del Presidente della Repubblica Italiana» e a seguire la richiesta di consenso al transito e di assistenza.

Pagina 2: Avvertenze sulla cura e conservazione del passaporto in italiano, francese e inglese.

Pagina 3: Paesi di validità.

Pagina 4 (ICAO): Numerazione in chiaro a caratteri arabi. Contiene le informazioni per l'identificazione dell'intestatario del passaporto, le indicazioni dei campi sono nelle tre lingue italiano, francese ed inglese. Lo spazio inferiore è riservato alla scrittura su due righe, con caratteri OCR B, dei dati destinati alla lettura ottica secondo la normativa ICAO. Nella pagina è riservato uno spazio destinato alla stampa digitale della immagine del titolare del passaporto. Un film trasparente di sicurezza con elementi olografici è applicato a caldo sulla pagina ICAO.

Pagina 5: Per i passaporti di servizio e di servizio - funzionario internazionale, la pagina è destinata ai figli iscritti nel passaporto e presenta la possibilità di inserire le informazioni inerenti due figli comprensive di spazio destinato alla foto. In fondo al centro è prevista la firma del titolare. Per il passaporto di servizio - corriere diplomatico la pagina è destinata alla sola firma del titolare, in fondo al centro.

Da pagina 6 a 15: Pagine riservate a rinnovi ed estensioni.

Da pagina 16 a 47: Pagine riservate ai visti.

Pagina 48: Pagina destinata alle comunicazioni in casi di emergenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 18 ottobre 2006

Il Ministro: D'ALEMA

06A10220

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 30 ottobre 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Berardone Iuorno Sinforosa Antonietta, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 28 e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1 comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli e successive integrazioni;

Vista l'istanza della sig.ra Berardone Iuorno Sinforosa Antonietta, nata il 16 agosto 1974 a Caracas (Venezuela), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» conseguito in Venezuela presso l'«Universidad Catòlica Andrès Bello» (Venezuela) il 4 ottobre 1996, ai fini dell'accesso all'albo degli avvocati ed esercizio in Italia della omonima professione;

Considerato che la richiedente è iscritta al «Colegio Pùblico de Abogados del Districo Capital» di Caracas (Venezuela) dal 7 gennaio 1997;

Considerato che la sig.ra Berardone Iuorno ha conseguito la laurea specialistica in giurisprudenza presso l'Università degli studi di Firenze in data 22 febbraio 2005;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 7 settembre 2006;

Visto il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria espresso nella seduta sopra indicata;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Berardone Iuorno Sinforosa Antonietta, nata il 16 agosto 1974 a Caracas (Venezuela), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5) diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) diritto del lavoro; 8) diritto commerciale; 9) diritto internazionale privato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A,* che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 30 ottobre 2006

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su una materia scelta dal candidato le seguenti: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto amministrativo (sostanziale e processuale), 4) diritto processuale civile 5) diritto processuale penale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su una materia scelta dal candidato tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questa seconda prova solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

06A10209

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 30 ottobre 2006.

Riconoscimento, al sig. Salem Abd El Hafiz Hafez, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni e successive integrazioni;

Vista l'istanza del sig. Salem Abd El Hafiz Hafez, nato il 22 giugno 1964 a Gharbia (Egitto), cittadino egiziano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di avvocato rilasciato dall'«Ordine degli avvocati» de Il Cairo (Egitto) in data 20 febbraio 1991, ai fini dell'accesso all'albo degli avvocati ed esercizio in Italia della omonima professione;

Considerato che il richiedente ha conseguito il titolo accademico licence in giurisprudenza presso l'Università di Tanta (Egitto) nella sessione di maggio 1987;

Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 15 giugno 2006;

Visto il parere espresso dal rappresentante di categoria nella nota in atti datata 12 giugno 2006;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 31 agosto 1999, e successive integrazioni;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Visti l'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998 così come modificato dalla legge n. 189/2002 per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, può richiedere il rilascio della carta di soggiorno;

Considerato che il sig. Salem richiedente possiede una carta di soggiorno rilasciata in data 26 maggio 2005 dalla questura di Roma a tempo indeterminato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Salem Abd El Hafiz Hafez, nato il 22 giugno 1964 a Gharbia (Egitto), cittadino egiziano è riconosciuto il titolo professionale di avvocato di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della omonima professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5) diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) diritto del lavoro; 8) diritto commerciale; 9) diritto internazionale privato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A,* che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 30 ottobre 2006

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su 1) diritto civile, 2) diritto penale, e una a scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

06A10210

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 30 ottobre 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Grioli Francisca, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive integrazioni, n. 189, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli e successive integrazioni;

Vista l'istanza della sig.ra Grioli Francisca, nata Buenos Aires (Argentina) il 15 novembre 1959, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di abogado di cui è in possesso, conseguito in Argentina presso la «Universidad Nacional de Lomas de Zamora» (Argentina) in data 11 dicembre 1999 e rilasciato il 19 dicembre 2000, ai fini dell'accesso all'albo degli avvocati in Italia e dell'esercizio della omonima professione;

Considerato che la richiedente è iscritto al «Colegio de Abogados - Departamento Judicial de Lomas de Zamora» di Banfield (Argentina) dal 6 marzo 2001;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 7 settembre 2006;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 31 agosto 1999, e successive integrazioni;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Grioli Francisca, nata Buenos Aires (Argentina) il 15 novembre 1959, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di abogada di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5) diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) diritto del lavoro; 8) diritto commerciale; 9) diritto internazionale privato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A,* che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 30 ottobre 2006

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su 1) diritto civile, 2) diritto penale, e una a scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

06A10211

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 2 ottobre 2006.

Gestione del concorso pronostici Totip.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO
DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 118 del 22 maggio 1948, recante «Disciplina delle attività di gioco»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 173 del 31 luglio 1951, recante «Norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina dell'attività di gioco»;

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 100 del 2 maggio 1953, recante il regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico connessi con le corse dei cavalli (Totip) e successive modificazioni;

Visto l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e i successivi provvedimenti attuativi, con i quali l'organizzazione e la gestione dei giochi relativi alle corse dei cavalli, già disciplinate dalla legge 24 marzo 1942, n. 315, e dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sono state riservate al Ministero delle finanze ed al Ministero delle politiche agricole e forestali, che quindi, per volontà legislativa, sono succeduti all'Unione nazionale incremento razze equine nel rapporto convenzionale di cui trattasi;

Visto il decreto interdirigenziale 1° giugno 2006 che ha disposto la proroga dell'efficacia della vigente concessione per i servizi relativi alla gestione del concorso pronostici Totip fino al 2 ottobre 2006, con l'obiettivo, sulla base di un percorso proposto dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e condiviso dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dall'Unire, di ricondurlo, in via temporanea e sperimentale, nelle more del riordino del settore dei giochi, nell'ambito di disciplina della scommessa di cui all'art. 1, comma 498, legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Considerato che, in data 4 luglio 2006, è stato emanato il decreto-legge n. 223, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il quale, all'art. 38, ha stabilito che, con provvedimenti di AAMS sono definite le nuove modalità di distribuzione dei giochi su eventi diversi dalle corse dei cavalli, includendo tra questi anche il concorso pronostici denominato Totip e prevedendo, in particolare, apposite procedure di selezione da indite entro il 2006;

Considerato che, in attuazione di quanto previsto dalla citata legge 4 agosto 2006, n. 248, anticipando la fase di riordino del settore rispetto alle aspettative esistenti al momento dell'adozione del citato provvedimento di proroga del 1° giugno 2006, AAMS ha definito le procedure di selezione aperte per l'affidamento in concessione dei giochi pubblici su base ippica e sportiva, pubblicate in data 28 agosto 2006, prevedendo, in particolare, che il concorso pronostici Totip, i concorsi pronostici sportivi, le scommesse a totalizzatore e l'ippica nazionale siano oggetto delle concessioni derivanti dalle citate procedure, con efficacia a partire dal 1° luglio 2007, o comunque non prima della stipula delle relative convenzioni;

Ritenuto che il citato intervento normativo, modificando il quadro ordinamentale di riferimento in atto al momento della proroga, rende non più percorribile la proposta di ricondurre provvisoriamente il concorso pronostici Totip nell'ambito di disciplina della scommessa di cui all'art. 1, comma 498, legge 30 dicembre 2004, n. 311, e che l'eventuale sospensione del citato concorso avrebbe effetto negativo sulle entrate erariali, nonché nei confronti di UNIRE;

Decreta:

Art. 1.

Gestione del concorso pronostici Totip

1. Per le motivazioni e nei limiti in premessa indicati, il concorso pronostici «Totip», continua ad essere gestito provvisoriamente, con le attuali modalità e condizioni, dalla Sisal S.p.a. e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2007.

Il presente decreto sarà sottoposto agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Roma, 2 ottobre 2006

Il direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
TINO

Il capo del Dipartimento delle politiche di sviluppo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
AMBROSIO

Registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 2006
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 88

06A10247

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 25 ottobre 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Zolfo ramato 5 R Zolfindustria», registrato al n. 13531.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 14 luglio 2006 dall'impresa Zolfindustria S.r.l. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Zolfo ramato 5 R Zolfindustria» uguale al prodotto di riferimento denominato Zolfo Ramato 5 R registrato al n. 9099 con D.D. in data 23 gennaio 1997 dell'impresa Caltabellotta S.r.l.;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato Zolfo ramato 5 R dell'impresa Caltabellotta S.r.l.;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

sussiste un legittimo accordo con il titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato «Zolfo ramato 5 R Zolfindustria» è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per le sostanze attive zolfo e rame;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2008 l'impresa Zolfindustria S.r.l., con sede in via San Cassiano, 99 - San Martino di Trecate (Novara) è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario irritante denominato ZOLFO RAMATO 5 R ZOLFINDUSTRIA con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: kg 1-5-10-25.

Il prodotto in questione è preparato presso lo stabilimento dell'impresa: Zolfindustria S.r.l. San Cipriano Po (Pavia) autorizzato con decreti del 23 giugno 1981/4 ottobre 2004.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 13531.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

Zolfo Ramato 5 R Zolfindustria

(Polvere secca)

ANTICRITTOGAMICO

ZOLFO RAMATO 5 R ZOLFINDUSTRIA
Registrazione del Ministero della Salute n. ... del ...

COMPOSIZIONE
ZOLFO puro (esente da Selenio) g 90
RAME metallo (sotto forma di ossicloruro) g 0,9
coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle. Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

IRRITANTE

ZOLFINDUSTRIA Srl
Via San Cassiano, 99
28069 San Martino di Trecate (NO)

Stabilimento di produzione:
ZOLFINDUSTRIA Srl
Via Cantarana, 17 - San Cipriano Po (PV)

Partita n. Contenuto: 1 - 5 - 10 - 25 Kg

NORME PRECAUZIONALI: Nell'applicazione del prodotto indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Non respirare le polveri.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: ZOLFO PURO 90% e RAME METALLO 0,9% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione.
ZOLFO: ---
RAME - Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione dei metalli. Irritante cutaneo e oculare.
Terapia: Gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il prodotto si impiega nei trattamenti a secco contro l'Oidio della vite, delle Pomacee, delle Drupacee, delle Orticole e delle floreali. Esplica inoltre un'azione complementare contro la Ticchiolatura delle Pomacee e la Peronospora della Vite.

COLTURE PROTETTE: Vite, Pomacee, Drupacee, Ortaggi (Cucurbitacee, Solanacee, Cardo, Carciofo, Lattughe e simili, Leguminose), Barbabietola, Floreali (in pieno campo).
PARASSITI CONTROLLATI: Oidio
DOSI D'IMPIEGO: 20-25 Kg/ha

MODALITÀ D'IMPIEGO
Il prodotto si impiega con impolveratori meccanici ad erogazione regolabile. Durante l'applicazione assicurarsi che la nube investa la vegetazione ricoprendola uniformemente.

COMPATIBILITÀ
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Non si deve trattare durante la fioritura. Può essere fitotossico su Cucurbitacee e su pesco e susino in vegetazione. Può arrecare danno alle seguenti cultivar di:
MELE: Black Ben Davis, Black Stayman, Calvilla bianca, Commercio, Golden delicious, Jonathan, Imperatore, Renetta, Rome Beauty, Stayman red, Winesap, Abbondanza Belfort, Gravenstein, Morgenduft, Stayman, King David, Renetta del Canadà, Rosa mantovana;
PERE: Buona Luigia D'Avranches, Contessa di Parigi, Kaiser Alexander, Olivier de Serres, William, Decana del Comizio, Abate Fétel, Butirra Clairgeau, Passacrassana, Jules Guyot, Favorita di Clapp, Butirra Giffard;
VITE: Sangiovese.

Nei periodi con temperature elevate, evitare di trattare nelle ore più calde della giornata.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta

Avvertenza: Non rientrare nelle zone trattate prima di tre giorni.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

06A10225

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 25 ottobre 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Horizon», registrato al n. 13430.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995), concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 27 luglio 2006 dall'impresa Rocca Frutta S.r.l. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Horizon uguale al prodotto di riferimento denominato Vittoria 24 SC registrato al n. 12177 con decreto direttoriale 7 febbraio 2006 dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato Vittoria 24 SC dell'impresa medesima;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

l'impresa richiedente risulta anche titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato Horizon è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Exitiazox;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 7 febbraio 2011 l'impresa Rocca Frutta S.r.l. con sede in Gaibana (Ferrara), via Ravenna n. 1114, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario pericoloso per l'ambiente denominato HORIZON con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 10-20-25-50-100-200-250-500 e litri 1-5-10-20-25.

Il prodotto in questione è preparato presso gli stabilimenti delle imprese:

Chemia S.p.A. S. Agostino (Ferrara) autorizzato con decreti dell'11 novembre 1975 - 30 novembre 1994;

Diachem S.p.A. UP-SIFA Caravaggio (Bergamo) autorizzato con decreti del 26 marzo 1987 - 7 giugno 2002;

Irca Service S.p.A. Fornovo S. Giovanni (Bergamo) autorizzato con decreti del 9 maggio 1997 - 20 settembre 2001;

Scam S.p.A. Modena autorizzato con decreti del 25 ottobre 1972 - 27 novembre 1990;

Torre S.r.l. Torrenieri (Siena) autorizzato con decreti del 31 luglio 1975/23 settembre 2003, nonché confezionato presso lo stabilimento dell'impresa: Althaller Italia S.r.l. S. Colombano al Lambro (Milano) autorizzato con decreti del 17 febbraio 1981 - 1° febbraio 2000.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 13430.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

Etichetta / Foglietto illustrativo

Horizon

Acaricida ovo-larvicida in pasta liquida per la lotta contro gli acari fitofagi.

Partita n.

Composizione:
- Exitiazox .... g. 24 (= 257 g/l)
- Coformulanti q.b.a g. 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi di Rischio
Altamente tossico per gli organismi acquatici ; Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Consigli di Prudenza
Conservare fuori della portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza; In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

Registrazione n. xxxxx Ministero della Salute del xx/xx/xxxx

Officine di produzione:
Chemia S.p.A. – S. Agostino (FE), Diachem S.p.A. – Unità produttiva SIFA, Caravaggio (BG), I.R.C.A. Service S.p.A. – Fornovo S. Giovanni (BG), SCAM S.p.A. – Modena, Torre S.r.l. – Torrenieri (SI)
Officina di Confezionamento :
Althaller Italia S.r.l. – S. Colombano al Lambro (MI)

Contenuto netto: ml 10, 20, 25, 50, 100, 200, 250, 500; litri 1, 5, 10, 20, 25

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Consultare un Centro Antiveleni

MODALITÀ DI IMPIEGO
Il prodotto si può impiegare sulle seguenti colture: Melo, Pero, Pesco, Agrumi (Arancio, Mandarino, Limone, Clementino, Bergamotto, Cedro, Pompelmo, Pomelo, Tangerino, Limetta, Chinotto, Kumquat, Arancio amaro), Vite, Actinidia, Fragola, Cucurbitacee (Melone, Cetriolo), Solanacee (Peperone, Melanzana, Pomodoro), Fagiolino, Soia, colture floreali e ornamentali.
Dose: in pieno campo o in serra alla dose di ml 20 per 100 litri di acqua, utilizzando irroratrici a volume normale.
Per ottenere una più completa efficacia del prodotto si consiglia di bagnare abbondantemente la vegetazione con un sufficiente quantitativo di acqua per ettaro.
Il prodotto possiede un'azione traslaminare nelle foglie ed agisce per contatto sulle uova e sulle larve nei vari stadi di sviluppo dei Ragnetti rossi (es. Panonychus ulmi, Tetranychus urticae) e di quelli gialli (es. Eotetranychus carpini f. vitis).

EPOCHE DI INTERVENTO
E' possibile effettuare il trattamento in diversi momenti e precisamente:
-con bassa popolazione di forme mobili: si interviene alla dose di 20 ml/hl;
-con elevata popolazione di forme giovanili e adulte: si interviene alla dose di 20 ml/hl associando un acaricida adulticida.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Stemperare la prestabilita dose di prodotto in poca acqua a parte e versare poi il tutto nel totale quantitativo di acqua rimescolando con cura.

Sospendere i trattamenti:
-7 giorni prima della raccolta di Fragole, Peperoni, Melanzane, Fagiolini, Pomodoro, Melone, Cetriolo;
-14 giorni prima della raccolta di Mele, Pere, Pesche, Agrumi, Actinidia, Vite;
- 34 giorni prima della raccolta della Soia.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto non è miscibile con miscele alcaline come Polisolfuri e Calce. Comunque non tutte le miscele sono state testate per cui è consigliabile effettuare saggi preliminari di miscibilità.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Dato l'elevato numero di varietà floreali e ornamentali, si consiglia di effettuare un trattamento preliminare su piccole superfici prima di passare a trattare superfici più ampie.
Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possano derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

Horizon

Acaricida ovo-larvicida in pasta liquida per la lotta contro gli acari fitofagi.

Partita n.

Composizione:
- Exitiazox .... g. 24 (= 257 g/l)
- Coformulanti q.b.a g. 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi di Rischio
Altamente tossico per gli organismi acquatici ; Può provocare a lungo termine effettivi negativi per l'ambiente acquatico

Consigli di Prudenza
Conservare fuori della portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza; In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

Registrazione n. xxxxx Ministero della Salute del xx/xx/xxxx

Officine di produzione:
Chemia S.p.A. – S. Agostino (FE), Diachem S.p.A. – Unità produttiva SIFA, Caravaggio (BG), I.R.C.A. Service S.p.A. – Fornovo S. Giovanni (BG), SCAM S.p.A. – Modena, Torre S.r.l. – Torrenieri (SI)
Officina di Confezionamento :
Althaller Italia S.r.l. – S. Colombano al Lambro (MI),

Contenuto netto: ml 10, 20, 25, 50, 100

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

06A10232

COPIA TRATTA DA GURITEL

DECRETO 25 ottobre 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Aramis», registrato al n. 13526.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995), concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 21 luglio 2006 dall'impresa Green Ravenna S.r.l. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Aramis uguale al prodotto di riferimento denominato Athos registrato al n. 10469 con decreto direttoriale in data 19 aprile 2000 dell'impresa Agrosol S.r.l.;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato Athos dell'impresa Agrosol S.r.l.;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

sussiste un legittimo accordo con il titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato Aramis è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per le sostanze attive Gibberelline e 6- Benziladenina;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2008 l'impresa Green Ravenna S.r.l. con sede in via Matteotti, 16 - Ravenna, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario esente da classificazione di pericolo denominato ARAMIS con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 50-100-250-500-750 e litri 1-5-10.

Il prodotto in questione è preparato presso gli stabilimenti delle imprese:

Torre S.r.l. - Torrenieri (Siena) autorizzato con decreti del 31° luglio 1975 - 23 settembre 2003;

Biolchim S.p.A. - Medicina (Bologna) autorizzato con decreto del 1° febbraio 1983.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 13526.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

Etichetta / Foglietto illustrativo

Aramis

Regolatore di crescita
Liquido solubile

Partita n.:*

ATTENZIONE : MANIPOLARE CON PRUDENZA

Composizione:

Gibberelline pure .... g 1,8 (= 18 g/l)
(isomeri A_4 + A_7)
6-Benziladenina puro .... g 1,8 (= 18 g/l)
Coformulanti q.b. a .... g 100

Consigli di Prudenza :
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego

Informazioni per il medico

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive :
Gibberelline ....1,8 %
Benziladenina ....1,3 %
le quali separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione :
Gibberelline :--
Benziladenina : irritazione cutanea, degli occhi e dell'apparato respiratorio
Terapia : Sintomatica
Avvertenza : Consultare un Centro Antiveleni

Caratteristiche

Aramis è un fitoregolatore studiato per il melo ed il pero.

In talune condizioni ambientali, i frutti delle mele appartenenti al gruppo delle Delicious rosse (sia normali, sia Spur) tendono ad assumere una forma schiacciata. L'utilizzazione di Aramis ristabilisce il normale allungamento dei frutti, ripristinando così la forma prevista dagli standard varietali. Aramis previene o riduce significativamente la rugginosità della Golden Delicious, fisiopatia che causa un notevole deprezzamento della produzione. Aramis può essere anche impiegato su impianti giovani di melo non ancora in produzione e in vivaio, per stimolare l'apertura delle gemme e l'emissione di rami anticipata, migliora l'angolatura dei rami ed accelera l'entrata in produzione della pianta.

Aramis, su pero, favorisce l'allegagione dei frutti.

Dosi e modalità d'impiego

- **Melo** (gruppo delle Delicious rosse) - **Miglioramento forma :** applicare 70 - 100 ml/hl, distribuendo il prodotto tra la piena fioritura (80% dei fiori aperti) e la caduta dei petali, preferibilmente in due applicazioni di 35 - 50 ml/hl ciascuna ad un intervallo di 7-10 giorni
- **Melo** (Golden Delicious) - **Prevenzione della rugginosità :** impiegare 25 - 30 ml/hl per trattamento, realizzando un programma di 3-4 applicazioni; effettuare il primo trattamento a fine fioritura ed i successivi ad intervalli di 7-10 giorni.
- **Melo** (impianti giovani non in produzione e vivai) - **Emissione di branchette anticipate :** applicare 2,5 l/hl (4,5 - 5,5 l/ha) trattando astoni di 50-70 cm in piena crescita e con buon sviluppo fogliare, sulla parte apicale (30 cm).
- **Pero - Miglioramento dell'allegagione :** applicare 60 - 80 ml/hl, distribuendo il prodotto all'inizio della fioritura, preferibilmente in due applicazioni di 30 - 40 ml/hl, effettuando il primo trattamento al 20 - 30% di fiori aperti ed il secondo entro 2 - 3 giorni.

Modalità di applicazione

- PREPARAZIONE DELLA MISCELA
  - Aggiungere sempre 100 ml/hl di un bagnante non ionico, avendo cura di metterlo prima del Aramis
  - Miscelare la dose stabilita di Aramis in circa metà della quantità di acqua e, tenendo la soluzione in costante agitazione, aggiungere altra acqua sino a raggiungere il volume richiesto.
  - Mantenere la soluzione in costante agitazione, anche durante la fase di distribuzione (utilizzare la soluzione entro 24 ore dalla sua preparazione)
  - Irrorare con getto finemente nebulizzato e bagnare uniformemente tutta la massa fiorale, senza però arrivare allo "sgocciolamento"
  - La quantità totale di soluzione per ettaro dipenderà dallo sviluppo delle piante e dalla forma di allevamento, considerando comunque un volume di irrorazione di circa 14 – 17 ettolitri.
  - Eseguire il trattamento solo quando è prevedibile che non piova entro 4 - 6 ore dall'applicazione e comunque nel caso si intervenga dopo una pioggia, attendere che la vegetazione sia completamente asciutta.
  - Effettuare i trattamenti, preferibilmente nel tardo pomeriggio.

Avvertenze d'impiego

Non trattare se si prevedono temperature inferiori a 7 °C o superiori a 32 °C.

Compatibilità : evitare di miscelare al prodotto sostanze alcaline (polisolfuri, poltiglia bordolese)
Durante la preparazione di miscela, introdurre il prodotto per ultimo

Avvertenza : in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità : l'impiego dell' Aramis in prossimità di interventi con prodotti diradanti, può accentuare l'effetto diradante degli stessi; pur essendo tale aspetto talvolta ricercato, si raccomanda particolare attenzione allo scopo di evitare danni alla produzione.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura : ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.

Contenuto netto : ml 50 - 100 - 250 - 500 - 750
l 1 - 5 - 10

Green Ravenna S.r.l. – Via Matteotti,16
48100 Ravenna

Officina di Produzione :
Torre S.r.l. – Torrenieri (SI)
Biolchim S.p.A. - Medicina (BO)

Registrazione n. xxxxx Ministero della Salute del xx/xx/xxxx

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Aramis

Regolatore di crescita
Liquido solubile

Partita n.:*

ATTENZIONE : MANIPOLARE CON PRUDENZA

Composizione:
Gibberelline pure .... g 1,8 (= 18 g/l)
(isomeri A_4 + A_7)
6-Benziladenina puro .... g 1,8 (= 18 g/l)
Coformulanti q.b. a .... g 100

Norme Precauzionali :
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego

Informazioni per il medico

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive :
Gibberelline ....1,8 %
Benziladenina ....1,8 %
le quali separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione :
Gibberelline :--
Benziladenina : irritazione cutanea, degli occhi e dell'apparato respiratorio
Terapia : Sintomatica
Avvertenza : Consultare un Centro Antiveleni

Compatibilità : evitare di miscelare al prodotto sostanze alcaline (polisolfuri, poltiglia bordolese)
Durante la preparazione di miscela, introdurre il prodotto per ultimo
Avvertenza : in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura : ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.

Contenuto netto : ml 50 - 100

Green Ravenna S.r.l. – Via Matteotti,16
48100 Ravenna

Officina di Produzione :
Torre S.r.l. – Torrenieri (SI)
Biolchim S.p.A. - Medicina (BO)

Registrazione n. xxxxx Ministero della Salute xx/xx/xxxx

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

06A10233

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 25 ottobre 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Zolfo doppio ventilato scorrevole 95% S Zolfindustria», registrato al n. 13365.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995), concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 6 luglio 2006 dall'impresa Zolfindustria S.r.l. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Zolfo doppio ventilato scorrevole 95% S Zolfindustria uguale al prodotto di riferimento denominato Zolfo doppio ventilato scorrevole 95% S registrato al n. 7252 con decreto direttoriale in data 26 novembre 1987 dell'impresa Solfochimica S.a.s. di Incardona Leonardo Maurizio;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato Zolfo doppio ventilato scorrevole 95% S dell'impresa Solfochimica S.a.s. di Incardona Leonardo Maurizio;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

sussiste un legittimo accordo con il titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato Zolfo doppio ventilato scorrevole 95% S Zolfindustria è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Zolfo;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per dieci anni l'impresa Zolfindustria S.r.l. con sede in via San Cassiano, 99 - San Martino di Trecate (Novara), è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato ZOLFO DOPPIO VENTILATO SCORREVOLE 95% S ZOLFINDUSTRIA con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: kg 1-5-10-25.

Il prodotto in questione è preparato presso lo stabilimento dell'impresa: Zolfindustria S.r.l. San Cipriano Po (Pavia) autorizzato con decreti del 23 giugno 1981 - 4 ottobre 2004.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 13365.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Zolfo Doppio Ventilato Scorrevole 95% S Zolfindustria

ZOLFO DOPPIO VENTILATO SCORREVOLE 95% S ZOLFINDUSTRIA
Registrazione del Ministero della Salute n. del

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

ZOLFO puro (esente da Selenio)	g. 95
Inerti (solfato di calcio) q.b. a	g.100

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

IRRITANTE

ZOLFINDUSTRIA Srl
Via San Cassiano, 99
28069 San Martino di Trecate (NO)
Stabilimento di produzione:
ZOLFINDUSTRIA Srl
Via Cantarana, 17 - San Cipriano Po (PV)

Partita n. Contenuto: **1 - 5 - 10 - 25 Kg**

NORME PRECAUZIONALI: Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CAMPI D'IMPIEGO – VITE: Contro l'oidio

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO:
Kg. 25 – 35per ettaro.
Distribuire il prodotto con impolveratori meccanici ad erogazione regolabile partendo da un minimo sino ad ottenere una nube che investa la vegetazione ricoprendola uniformemente.

EPOCA DI APPLICAZIONE:
Secondo lo schema tradizionale dei trattamenti antioidici.

COMPATIBILITÀ:
È compatibile con la totalità degli anticrittogamici per trattamenti in polvere.

AVVERTENZA:
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Nei periodi con temperatura elevate non eseguire i trattamenti nelle ore più calde della giornata per evitare effetti fitotossici sulle colture sensibili. Può arrecare danno alle cultivar di Vite Sangiovese.

INTERVALLO DI TEMPO CHE DEVE ESSERE RISPETTATO TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO E LA RACCOLTA: GIORNI CINQUE

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati da uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

06A10234

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 18 settembre 2006.

Concessione del trattamento di CIGS, previsto dall'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in favore dei dipendenti delle società «O.Z. S.p.a.», in San Martino di Lupari, «Decoratori artistici S.c.r.l.», in Monopoli, «Terzo millennio S.C.», in Foggia e Salerno, «Zin.Cal. S.r.l.», in Gioia Tauro, «Domenico Russo & Figli industria del legno S.p.a.», in Benevento e «S.M.A. Basilicata S.p.a.», in Potenza e Matera. (Decreto n. 39252).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137;

Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;

Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visti gli appositi accordi intervenuti in sede governativa, sulla base delle intese territoriali, con i quali sono state individuate le fattispecie per le quali sussistono le condizioni previste dal sopraccitato art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ai fini della concessione e/o della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, per agevolare la gestione delle problematiche occupazionali ed il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;

Viste le istanze di concessione e/o della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, presentate dalle aziende individuate dai predetti accordi;

Visto lo stanziamento di 480 milioni di euro, a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni, previsto dall'art. 1, comma 410 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Considerato che dai predetti accordi si evince che il numero delle unità interessate alla proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale è ridotto nella misura di almeno il 10% rispetto al numero dei destinatari dei medesimi trattamenti scaduti nel dicembre 2005, così come previsto dal citato art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e/o della proroga del medesimo trattamento, entro il 31 dicembre 2006, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale così come definito, sulla base dell'intesa territoriale, nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla presenza del Sottosegretario di Stato *pro-tempore* in data 24 febbraio 2006, in favore di un numero massimo di 80 dipendenti della società «O.Z. S.p.a.», unità di San Martino di Lupari (Padova), per il periodo dal 17 gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, secondo le seguenti modalità:

dal 17 gennaio 2006 al 31 maggio 2006 n. 30 lavoratori;

dal 1° giugno 2006 al 30 giugno 2006 n. 40 lavoratori;

dal 1° luglio 2006 al 31 ottobre 2006 n. 80 lavoratori;

dal 1° novembre 2006 al 31 dicembre 2006 n. 50 lavoratori.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 935.380,60.

Pagamento diretto: no.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale così come definito, sulla base dell'intesa territoriale, nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla presenza del Sottosegretario di Stato *pro-tempore* in data 3 maggio 2006, in favore di un numero massimo di 45 dipendenti della società «Decoratori artistici soc. coop. a r.l.», in Bari, unità di Monopoli (Bari), per il periodo dall'11 aprile 2006 al 31 dicembre 2006.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 613.105,20.

Pagamento diretto: si.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale così come definito, sulla base dell'intesa territoriale, nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla presenza del Sottosegretario di Stato *pro-tempore* in data 4 aprile 2006, in favore di un numero massimo di 12 dipendenti della società «Terzo millennio S.C.» in Foggia, unità di

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Foggia e Salerno, già fruitori fino al 31 dicembre 2005, del trattamento in questione, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 37397 del 23 novembre 2005, registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2005, registro n. 6, foglio n. 58.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 220.612,32.

Pagamento diretto: si.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10%.

Art. 4.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale così come definito, sulla base dell'intesa territoriale, nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla presenza del Sottosegretario di Stato *pro-tempore* in data 4 aprile 2006, in favore di un numero massimo di 32 dipendenti della società Zin.Cal. S.r.l.», unità di Gioia Tauro (Reggio Calabria), per il periodo dal 14 febbraio 2006 al 31 dicembre 2006.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 528.214,40.

Pagamento diretto: si.

Art. 5.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale così come definito, sulla base dell'intesa territoriale, nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria di Stato Rosa Rinaldi in data 20 giugno 2006, in favore di un numero massimo di 69 dipendenti della società «Domenico Russo & Figli industria del legno S.p.a.», unità di Benevento, per il periodo dal 1° febbraio 2006 al 31 dicembre 2006.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 1.193.201,13.

Pagamento diretto: si.

Art. 6.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale così come definito, sulla base dell'intesa territoriale, nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria di Stato Rosa Rinaldi in data 16 giugno 2006, in favore di un numero massimo di 795 dipendenti della società «S.M.A. Basilicata S.p.a.», unità di Potenza e di Matera, per il periodo dal 1° luglio 2006 al 31 dicembre 2006.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 7.498.773,90.

Pagamento diretto: si.

Art. 7.

L'onere complessivo pari ad euro 10.989.287,55, graverà sul capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1 - Occupazione, sui fondi impegnati con D.D. n. 1146 del 15 marzo 2006, registrato al conto impegni n. 22 sul capitolo 7202 della U.P.B. 3.2.3.1 per il corrente esercizio finanziario.

Art. 8.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 7 l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2006

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 2006
Ufficio di controllo atti, Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 65

06A10212

DECRETO 12 ottobre 2006.

Sostituzione di un componente supplente della commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali e plurime di lavoro di Livorno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LIVORNO

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visti i decreti n. 1 del 12 febbraio 1973 e n. 5 del 31 agosto 2000, con i quali è stata rispettivamente istituita la commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali e plurime di lavoro e disposto il relativo aggiornamento;

Vista la lettera del 24 luglio 2006, con la quale la Confederazione nazionale dell'artigianato di Livorno designa in sostituzione del sig. Ciaponi Giovacchino quale proprio rappresentante la sig.ra Lapi Maria;

Decreta:

La sig.ra Lapi Maria, nata a Livorno il 21 luglio 1940, è nominata, in applicazione del comma quarto dell'art. 410 del codice di procedura civile, componente

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

supplente della commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali e plurime di lavoro di Livorno in sostituzione del sig. Ciaponi Giovacchino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Livorno, 12 ottobre 2006

Il direttore provinciale: PASCARELLA

06A10043

DECRETO 12 ottobre 2006.

Sostituzione di un componente effettivo e supplente della Commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali e plurime di lavoro di Livorno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI LIVORNO

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visti i decreti n. 1 del 12 febbraio 1973 e n. 5 del 31 agosto 2000, con i quali è stata rispettivamente istituita la Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali e plurime di lavoro e disposto il relativo aggiornamento;

Vista la lettera dell'8 settembre 2006, con la quale l'Unione commercio e turismo e servizi della provincia di Livorno designa in sostituzione della sig.ra Orsucci Maria Giovanna e del sig. Barzagli Michele quali propri rappresentanti le sigg.re:

Milazzo Stefania - rappresentante effettivo;

Gragnani Irene - rappresentante supplente.

Decreta:

La sig.ra Milazzo Stefania, nata a Livorno il 15 aprile 1967, è nominata, in applicazione del comma 4° dell'art. 410 del codice di procedura civile., componente effettivo della Commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali e plurime di lavoro di Livorno in sostituzione della sig.ra Orsucci Maria Giovanna.

La sig.ra Gragnani Irene, nata a Livorno il 10 ottobre 1979, è nominata componente supplente in sostituzione del sig. Barzagli Michele.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Livorno, 12 ottobre 2006

Il direttore provinciale: PASCARELLA

06A10043-*bis*

DECRETO 17 ottobre 2006.

Sostituzione di un componente effettivo nell'ambito della Commissione di conciliazione di Siena.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI SIENA

Visto il decreto n. 184 datato 13 dicembre 1973, relativo alla costituzione della Commissione provinciale di conciliazione;

Visto il decreto n. 5 del 15 dicembre 2005 del direttore della Direzione provinciale del lavoro di Siena, relativo alla ricostituzione della Commissione provinciale di conciliazione;

Considerato che con nota del 5 settembre 2006 la Confcommercio ha richiesto la sostituzione - per dimissioni - in seno alla Commissione provinciale di conciliazione della sig.ra Beatrice Danesi con la sig.ra Vittoria Bruscagin;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione del componente della Commissione provinciale di conciliazione;

Decreta:

La sig.ra Vittoria Bruscagin è nominata componente effettivo in rappresentanza della Confcommercio di Siena in seno alla Commissione provinciale di conciliazione in sostituzione della sig.ra Beatrice Danesi.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Siena, 17 ottobre 2006

Il direttore provinciale: RANDAZZO

06A10044

DECRETO 26 ottobre 2006.

Determinazione del saggio di interesse da corrispondere per l'utilizzo degli avanzi delle gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali per l'esercizio 2005.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370, che fa carico all'I.N.P.S. in caso di disavanzo delle gestioni relative all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di avvalersi temporaneamente delle disponibilità delle gestioni attive dallo stesso amministrate;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Vista la deliberazione n. 41 del 22 settembre 2004, con la quale il consiglio di amministrazione dell'I.N.P.S. ha disposto, per il fabbisogno delle gestioni passive, l'utilizzo per l'anno 2005 degli avanzi delle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali di cui agli articoli 31 e 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto l'art. 3, comma 11 della legge 8 agosto 1995, n. 335 che, ai fini delle richiamate anticipazioni fra le gestioni deferisce al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione della misura degli interessi da corrispondersi in relazione al tasso medio del rendimento annuale dei titoli di Stato;

Vista la nota n. 18614 del 10 febbraio 2006, con la quale il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha comunicato che per l'anno 2005 il tasso medio del rendimento annuale dei titoli di Stato è risultato essere pari al 2,69 %;

Ritenuto doversi assumere nella sopradetta misura il tasso di interesse da valere ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel richiamato art. 3, comma 11 della legge 8 agosto 1995, n. 335 per l'anno 2005;

Decreta:

La misura degli interessi da corrispondersi per l'utilizzazione degli avanzi delle gestioni di cui agli articoli 31 e 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88 è fissata, per l'anno 2005, in ragione del 2,69%.

Roma, 26 ottobre 2006

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

06A10255

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 12 ottobre 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Centro servizi Portoscuso - Piccola cooperativa sociale», in Portoscuso.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 2006 con il quale la società cooperativa «Centro servizi Portoscuso - Piccola cooperativa sociale», con sede in Portoscuso (Cagliari), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545/XVII del codice civile e il dott. Giuseppe Farris, ne è stato nominato commissario liquidatore;

Viste le dimissioni dall'incarico presentate dal dott. Giuseppe Farris;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Cera Enrico, con studio in Selargius, via E. Loni n. 7, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Centro servizi Portoscuso - Piccola cooperativa sociale», con sede in Portoscuso (Cagliari), già sciolta ai sensi dell'art. 2545/XVII del codice civile, con precedente decreto ministeriale 22 marzo 2006, in sostituzione del dott. Giuseppe Farris, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 12 ottobre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A10078

DECRETO 12 ottobre 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Casa Amica cooperativa sociale», in Cagliari.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 2005 con il quale la società cooperativa «Casa Amica cooperativa sociale», con sede in Cagliari, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545/XVII del codice civile e il dott. Franceschi Piero, ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 2006 con il quale il dott. Franceschi Piero è stato sostituito nell'incarico dal dott. Giuseppe Farris;

Preso atto delle dimissioni dall'incarico presentate dal dott. Giuseppe Farris;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Cera Enrico, con studio in Selargius, via E. Loni n. 7, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Casa Amica cooperativa sociale», con sede in Cagliari, già sciolta ai sensi dell'art. 2545/XVII del codice civile, con decreto ministeriale 3 novembre 2005, in sostituzione del dott. Giuseppe Farris, nominato con decreto ministeriale 22 marzo 2006, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 12 ottobre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A10079

DECRETO 12 ottobre 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Caputerra s.c.r.l.», in Capoterra.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 2005 con il quale la società cooperativa «Caputerra s.c.r.l.», con sede in Capoterra (Cagliari), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545/XVII del codice civile e il dott. Franceschi Piero, ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 2006 con il quale il dott. Franceschi Piero è stato sostituito nell'incarico dal dott. Giuseppe Farris;

Preso atto delle dimissioni dall'incarico presentate dal dott. Giuseppe Farris;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Cera Enrico, con studio in Selargius, via E. Loni n. 7, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Caputerra s.c.r.l.», con sede in Capoterra (Cagliari), già sciolta ai sensi dell'art. 2545/XVII del codice civile, con decreto ministeriale 3 novembre 2005, in sostituzione del dott. Giuseppe Farris, nominato con decreto ministeriale 22 marzo 2006, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 12 ottobre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A10080

DECRETO 12 ottobre 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Alborea soc. coop. ed. a r.l.», in Portici.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale 7 agosto 2003 con il quale la società cooperativa «Alborea soc. coop. ed. a r.l.», con sede in Portici (Napoli), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'avv. Michele Bonagura, ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la rinuncia presentata dall'avv. Michele Bonagura con nota del 16 maggio 2005;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Gogliettino Gian Piero, con studio in Napoli, via dei Mille 16, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Alborea soc. coop. ed. a r.l.», con sede in Portici (Napoli), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con precedente decreto ministeriale 7 agosto 2003, in sostituzione dell'avv. Michele Bonagura, rinunciatario.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 12 ottobre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A10081

DECRETO 16 ottobre 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «La Colonna», in Nuoro.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 2000 con il quale la società cooperativa «La Colonna», con sede in Nuoro è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Francesco Puggioni, ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2005 con il quale il dott. Francesco Puggioni è stato sostituito nell'incarico dal dott. Stefano Manca;

Preso atto delle dimissioni dall'incarico presentate dal dott. Stefano Manca in data 20 aprile 2006;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Carta Giuseppe, nato a Bolotana (Nuoro) il 12 maggio 1958, con studio in Oristano, via XX Settembre n. 31, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «La Colonna», con sede in Nuoro, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale 5 giugno 2000, in sostituzione del dott. Stefano Manca, nominato con decreto ministeriale 26 gennaio 2005, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 16 ottobre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A10076

DECRETO 16 ottobre 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «La Rosa Blu coop. sociale», in Iglesias.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 2005 con il quale la società cooperativa «La Rosa Blu coop. sociale», con sede in Iglesias (Cagliari) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545/XVII del codice civile e il dott. - Franceschi Piero, ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 2006 con il quale il dott. Franceschi Piero è stato sostituito nell'incarico dal dott. Giuseppe Farris;

Preso atto delle dimissioni dall'incarico presentate dal dott. Giuseppe Farris in data 20 aprile 2006;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Cera Enrico, nato a Tuili (Cagliari) il 20 ottobre 1952, con studio in Selargius (Cagliari), via E. Loni n. 7, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «La Rosa Blu coop. sociale», con sede in Iglesias (Cagliari), già sciolta ai sensi dell'art. 2545/XVII del codice civile, con decreto ministeriale 3 novembre 2005, in sostituzione del dott. Giuseppe Farris, nominato con decreto ministeriale 22 marzo 2006, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 16 ottobre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A10077

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 30 ottobre 2006.

Sostituzione del commissario unico del Consorzio agrario provinciale di Sassari.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la la legge 17 luglio 2006, n. 233 di conversione del decreto-legge n. 181 del 18 maggio 2006 recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri che ha abrogato la legge n. 410/1999 e successive modificazioni, ad eccezione dell'art. 2, dell'art. 5, commi 2, 3, e 5 e dell'art. 6 ed il comma 227 dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 31;

Visto in particolare il comma 9-*bis* dell'art. 1 della citata legge 17 luglio 2006, n. 233 che prevede che, per i consorzi agrari attualmente in stato di liquidazione coatta amministrativa, l'autorità di vigilanza provvede alla nomina di un commissario unico, ai sensi dell'art. 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in sostituzione dei commissari in carica alla data di entrata in vigore della citata legge n. 233/2006, con il compito di chiudere la liquidazione entro il 31 dicembre 2007, salvo che entro detto termine sia stata autorizzata una proposta di concordato ai sensi dell'art. 214 L.F.;

Visto il decreto-interministeriale 7 marzo 2002 con il quale il Consorzio agrario provinciale di Sassari è stato posto in liquidazione coatta amministrativa;

Visto il decreto-interministeriale in data 7 aprile 2006 con il quale sono stati nominati commissari liquidatori del Consorzio agrario provinciale di Sassari l'avv. Fabio Maria Fois, il dott. Luigi Bussi e l'avv. Stefano Bertollini ai sensi dell'art. 27 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273 convertito nella legge 23 febbraio 2006, n. 51 che prevedeva la rideterminazione della composizione degli organi delle liquidazioni dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa, da parte del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali;

Considerato che per la procedura di liquidazione coatta amministrativa, con autorizzazione all'esercizio provvisorio d'impresa, del Consorzio agrario provinciale di Sassari non è intervenuta, alla data di entrata in vigore della legge n. 233/2006, l'autorizzazione alla presentazione di una proposta di concordato ai sensi dell'art. 214 L.F.;

Ritenuto di procedere alla nomina di un commissario unico in sostituzione della terna attualmente in carica nel Consorzio agrario in questione sulla base della citata disposizione normativa che intende ridurre gli organi commissariali al fine di snellire la gestione liquidatoria dei consorzi e di ridurre l'incidenza dei costi, in prededuzione, per i compensi dovuti ai commissari e quindi liberare ulteriori risorse a santaggio dei creditori;

Considerata, pertanto la ricorrenza dei presupposti di cui al comma 9-*bis* dell'art. 1 della legge 17 luglio 2006, n. 233, previsti per la nomina di un commissario unico, ai sensi dell'art. 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in sostituzione dei commissari in carica alla data di entrata in vigore della citata legge n. 233/2006;

Ritenuto opportuno nominare commissario unico del Consorzio agrario provinciale di Sassari il dott. Luigi Bussi, in quanto egli già nominato commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Sassari nella terna commissariale rideterminata ai sensi l'art. 27, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 2006, n. 51 con decreto in data 7 aprile 2006 del Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, garantisce l'esperienza e la professionalità necessarie al fine di accelerare lo svolgimento degli adempimenti finalizzati alla chiusura della procedura;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Luigi Bussi, nato a Roma il 2 febbraio 1959 ed ivi residente in Roma è nominato commissario unico del Consorzio agrario provinciale di Sassari, ai sensi dell'art. 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in sostituzione dei commissari in carica alla data di entrata in vigore della legge 17 luglio 2006, n. 233, i quali contemporaneamente cessano dall'incarico.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2006

Il Ministro
dello sviluppo economico
BERSANI

Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
DE CASTRO

06A10120

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 30 ottobre 2006.

Sostituzione del commissario unico del Consorzio agrario provinciale di Rovigo.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233 di conversione del decreto-legge n. 181 del 18 maggio 2006 recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri che ha abrogato la legge n. 410/1999 e successive modificazioni, ad eccezione dell'art. 2, dell'art. 5, commi 2, 3, e 5 e dell'art. 6 ed il comma 227, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 31:

Visto in particolare il comma 9-*bis* dell'art. 1 della citata legge 17 luglio 2006, n. 233 che preede che, per i consorzi agrari attualmente in stato di liquidazione coatta amministrativa, l'autorità di vigilanza provvede alla nomina di un commissario unico, ai sensi dell'art. 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in sostituzione dei commissari in carica alla data di entrata in vigore della citata legge n. 233/2006, con il compito di chiudere la liquidazione entro il 31 dicembre 2007, salvo che entro detto termine sia stata autorizzata una proposta di concordato ai sensi dell'art. 214 L.F.;

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 1991 del Ministero delle politiche agricole con il quale il Consorzio agrario provinciale di Rovigo è stato posto in liquidazione coatta amministrativa;

Visto il decreto-interministeriale in data 7 aprile 2006 con il quale il dott. Giorgio Simonetto, l'avv. Giampiero Martini ed il dott. Claudio Maniero sono stati nominati commissari liquidatori del Consorzio agrario provinciale di Rovigo ai sensi dell'art. 27 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273 convertito nella legge 23 febbraio 2006, n. 51 che prevedeva la rideterminazione della composizione degli organi delle liquidazioni dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa, da parte del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali;

Considerato che per la procedura di liquidazione coatta amministrativa, con autorizzazione all'esercizio provvisorio d'impresa, del Consorzio agrario provinciale di Rovigo non è intervenuta, entro la data di entrata in vigore della legge n. 233/2006, l'autorizzazione alla presentazione di una proposta di concordato ai sensi dell'art. 214 L.F.;

Ritenuto di procedere alla nomina di un commissario unico in sostituzione della terna attualmente in carica nel Consorzio agrario in questione sulla base della citata disposizione normativa che intende ridurre gli organi commissariali al fine di snellire la gestione liquidatoria dei consorzi e di ridurre l'incidenza dei costi, in prededuzione, per i compensi dovuti ai commissari e quindi liberare ulteriori risorse a vantaggio dei creditori;

Considerata, pertanto, la ricorrenza dei presupposti di cui al comma 9-*bis* dell'art. 1 della legge 17 luglio 2006, n. 233, previsti per la nomina di un commissario unico, ai sensi dell'art. 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in sostituzione dei commissari in carica alla data di entrata in vigore della citata legge n. 233/2006;

Ritenuto opportuno nominare commissario unico del Consorzio agrario provinciale di Rovigo l'avv. Giampiero Martini in quanto egli, già nominato commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Rovigo nella terna commissariale rideterminata ai sensi l'art. 27, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 2006, n. 51 con decreto in data 7 aprile 2006 del Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali nonché commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Ferrara, procedura chiusa con un concordato ex art. 214 L.F. garantisce l'esperienza e la professionalità necessarie al fine di accelerare lo svolgimento degli adempimenti finalizzati alla chiusura della procedura;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Giampiero Martini, nato a Bologna il 10 luglio 1955 residente in Bologna è nominato commissario unico del Consorzio agrario provinciale di Rovigo, ai sensi dell'art. 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in sostituzione dei commissari in carica alla data di entrata in vigore della legge 17 luglio 2006, n. 233, i quali contemporaneamente cessano dall'incarico.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2006

Il Ministro dello sviluppo economico
BERSANI

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
DE CASTRO

06A10121

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 30 ottobre 2006.

Sostituzione del commissario unico del Consorzio agrario interprovinciale di Como-Sondrio.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233 di conversione del decreto-legge n. 181 del 18 maggio 2006 recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri che ha abrogato la legge n. 410/1999 e successive modificazioni, ad eccezione dell'art. 2, dell'art. 5, commi 2, 3, e 5 e dell'art. 6 ed il comma 227, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 31;

Visto in particolare il comma 9-*bis* dell'art. 1 della citata legge 17 luglio 2006, n. 233 che prevede che, per i consorzi agrari attualmente in stato di liquidazione coatta amministrativa, l'autorità di vigilanza provvede alla nomina di un commissario unico, ai sensi dell'art. 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in sostituzione dei commissari in carica alla data di entrata in vigore della citata legge n. 233/2006, con il compito di chiudere la liquidazione entro il 31 dicembre 2007, salvo che entro detto termine sia stata autorizzata una proposta di concordato ai sensi dell'art. 214 L.F.;

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 1991 del Ministero delle politiche agricole con il quale il Consorzio agrario Interprovinciale di Como - Sondrio è stato posto in liquidazione coatta amministrativa;

Visto il decreto interministeriale in data 7 aprile 2006 con il quale sono stati nominati commissari liquidatori del Consorzio agrario interprovinciale di Como - Sondrio il dott. Vincenzo Sanasi D'Arpe, il dott. Gianpietro Scherini ed il dott. Luciano Salerno ai sensi dell'art. 27 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273 convertito nella legge 23 febbraio 2006, n. 51 che prevedeva la rideterminazione della composizione degli organi delle liquidazioni dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa, da parte del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali;

Considerato che per la procedura di liquidazione coatta amministrativa, con autorizzazione all'esercizio provvisorio d'impresa, del Consorzio agrario interprovinciale di Como - Sondrio non è intervenuta, alla data di entrata in vigore della legge n. 233/2006, l'autorizzazione alla presentazione di una proposta di concordato ai sensi dell'art. 214 L.F.;

Ritenuto di procedere alla nomina di un commissario unico in sostituzione della terna attualmente in carica nel Consorzio agrario in questione sulla base della citata disposizione normativa che intende ridurre gli organi commissariali al fine di snellire la gestione liquidatoria dei consorzi e di ridurre l'incidenza dei costi, in prededuzione, per i compensi dovuti ai commissari e quindi liberare ulteriori risorse a vantaggio dei creditori;

Considerata, pertanto, la ricorrenza dei presupposti di cui al comma 9-*bis* dell'art. 1 della legge 17 luglio 2006, n. 233, previsti per la nomina di un commissario unico, ai sensi dell'art. 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in sostituzione dei commissari in carica alla data di entrata in vigore della citata legge n. 233/2006;

Ritenuto che la nomina del commissario unico, in sostituzione dei commissari in carica, con il compito di chiudere la liquidazione entro il 31 dicembre 2007, discende direttamente dalla legge, che affida alle amministrazioni competenti discrezionalità piena;

Considerata l'esigenza di assicurare al Consorzio in questione la più proficua gestione della fase finale della liquidazione;

Tenuto conto che l'Amministrazione ritiene opportuno, ai fini di cui sopra e per le esigenze pubbliche connesse alla liquidazione coatta amministrativa, un avvicendamento che introduca una nuova ottica nella gestione liquidatoria al fine di accelerare la procedura e finalizzarla allo svolgimento degli adempimenti volti alla chiusura della procedura;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Tertulliano Pirondini, nato a Pavia il 16 novembre 1938 residente in Como è nominato commmissario unico del Consorzio agrario interprovinciale di Como - Sondrio, ai sensi dell'art. 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in sostituzione dei commissari in carica alla data di entrata in vigore della legge 17 luglio 2006, n. 233, i quali contemporaneamente cessano dall'incarico.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2006

Il Ministro
dello sviluppo economico
BERSANI

Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
DE CASTRO

06A10122

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 30 ottobre 2006.

Sostituzione del commissario unico del Consorzio agrario interprovinciale di Rieti-Terni.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233 di conversione del decreto-legge n. 181 del 18 maggio 2006 recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri che ha abrogato la legge n. 410/1999, e successive modificazioni, ad eccezione dell'art. 2, dell'art. 5, commi 2, 3 e 5 e dell'art. 6 ed il comma 227 dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 31;

Visto in particolare il comma 9-*bis* dellart. 1 della citata legge 17 luglio 2006, n. 233 che prevede che, per i consorzi agrari attualmente in stato di liquidazione coatta amministrativa, l'autorità di vigilanza provvede alla nomina di un commissario unico, ai sensi dell'art. 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in sostituzione dei commissari in carica alla data di entrata in vigore della citata legge n. 233/2006, con il compito di chiudere la liquidazione entro il 31 dicembre 2007, salvo che entro detto termine sia stata autorizzata una proposta di concordato ai sensi dell'art. 214 L.F.;

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 1991 del Ministero delle politiche agricole con il quale il Consorzio agrario interprovinciale di Rieti-Terni è stato posto in liquidazione coatta amministrativa;

Visto il decreto interministeriale in data 7 aprile 2006 con il quale sono stati nominati Commissari liquidatori del Consorzio agrario interprovinciale di Rieti-Terni l'avv. Mario Luciano Crea, l'avv. Clara Blua ed il dott. Stefano Olimpieri ai sensi dell'art. 27 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito nella legge 23 febbraio 2006, n. 51 che prevedeva la rideterminazione della composizione degli organi delle liquidazioni dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa, da parte del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali;

Considerato che per la procedura di liquidazione coatta amministrativa, con autorizzazione all'esercizio provvisorio d'impresa, del Consorzio agrario interprovinciale di Rieti-Terni non è intervenuta, alla data di entrata in vigore della legge n. 233/2006, l'autorizzazione alla presentazione di una proposta di concordato ai sensi dell'art. 214 L.F.;

Ritenuto di procedere alla nomina di un commissario unico in sostituzione della terna attualmente in carica nel Consorzio agrario in questione sulla base della citata disposizione normativa che intende ridurre gli organi commissariali al fine di snellire la gestione liquidatoria dei consorzi e di ridurre l'incidenza dei costi, in prededuzione, per i compensi dovuti ai commissari e quindi liberare ulteriori risorse a vantaggio dei creditori;

Considerata, pertanto, la ricorrenza dei presupposti di cui al comma 9-*bis* dell'art. 1 della legge 17 luglio 2006, n. 233, previsti per la nomina di un commissario unico, ai sensi dell'art. 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in sostituzione dei commissari in carica alla data di entrata in vigore della citata legge n. 233/2006;

Ritenuto che la nomina del commissario unico, in sostituzione dei commissari in carica, con il compito di chiudere la liquidazione entro il 31 dicembre 2007, discende direttamente dalla legge, che affida alle amministrazioni competenti discrezionalità piena;

Considerata l'esigenza di assicurare al Consorzio in questione la più proficua gestione della fase finale della liquidazione;

Tenuto conto che l'Amministrazione ritiene opportuno, ai fini di cui sopra e per le esigenze pubbliche connesse alla liquidazione coatta amministrativa, un avvicendamento che introduca una nuova ottica nella gestione liquidatoria al fine di accelerare la procedura e finalizzarla allo svolgimento degli adempimenti volti alla chiusura della procedura;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Marco Pasquali, nato a Rieti il 31 gennaio 1969 residente in Rieti è nominato commissario unico del Consorzio agrario interprovinciale di Rieti-Terni, ai sensi dell'art. 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in sostituzione dei commissari in carica alla data di entrata in vigore della legge 17 luglio 2006, n. 233, i quali contemporaneamente cessano dall'incarico.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto delle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2006

Il Ministro
dello sviluppo economico
BERSANI

Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
DE CASTRO

06A10244

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 30 ottobre 2006.

Sostituzione del commissario unico del Consorzio agrario provinciale di Perugia.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione del decreto-legge n. 181 del 18 maggio 2006 recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri che ha abrogato la legge n. 410/1999, e successive modificazioni, ad eccezione dell'art. 2, dell'art. 5, commi 2, 3 e 5 e dell'art. 6 ed il comma 227 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 31;

Visto in particolare il comma 9-*bis* dell'art. 1 della citata legge 17 luglio 2006, n. 233, che prevede che, per i consorzi agrari attualmente in stato di liquidazione coatta amministrativa, l'autorità di vigilanza provvede alla nomina di un commissario unico, ai sensi dell'art. 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in sostituzione dei commissari in carica alla data di entrata in vigore della citata legge n. 233/2006, con il compito di chiudere la liquidazione entro il 31 dicembre 2007, salvo che entro detto termine sia stata autorizzata una proposta di concordato ai sensi dell'art. 214 L.F.;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1991 del Ministero delle politiche agricole con il quale il Consorzio agrario provinciale di Perugia è stato posto in liquidazione coatta amministrativa;

Visto il decreto interministeriale in data 7 aprile 2006 con il quale sono stati nominati Commissari liquidatori del Consorzio agrario provinciale di Perugia la dott.ssa Cristina Bertinelli, l'avv. Viviana Raisi ed il dott. Francesco Montera ai sensi dell'art. 27 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito nella legge 23 febbraio 2006, n. 51, che prevedeva la rideterminazione della composizione degli organi delle liquidazioni dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa, da parte del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali;

Considerato che per la procedura di liquidazione coatta amministrativa, con autorizzazione all'esercizio provvisorio d'impresa, del Consorzio agrario provinciale di Perugia non è intervenuta, alla data di entrata in vigore della legge n. 233/2006, l'autorizzazione alla presentazione di una proposta di concordato ai sensi dell'art. 214 L.F.;

Ritenuto di procedere alla nomina di un commissario unico in sostituzione della terna attualmente in carica nel Consorzio agrario in questione sulla base della citata disposizione normativa che intende ridurre gli organi commissariali al fine di snellire la gestione liquidatoria dei consorzi e di ridurre l'incidenza dei costi, in prededuzione, per i compensi dovuti ai commissari e quindi liberare ulteriori risorse a vantaggio dei creditori;

Considerata, pertanto, la ricorrenza dei presupposti di cui al comma 9-*bis* dell'art. 1 della legge 17 luglio 2006, n. 233, previsti per la nomina di un commissario unico, ai sensi dell'art. 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in sostituzione dei commissari in carica alla data di entrata in vigore della citata legge n. 233/2006;

Ritenuto che la nomina del commissario unico, in sostituzione dei commissari in carica, con il compito di chiudere la liquidazione entro il 31 dicembre 2007, discende direttamente dalla legge, che affida alle amministrazioni competenti discrezionalità piena;

Considerata l'esigenza di assicurare al Consorzio in questione la più proficua gestione della fase finale della liquidazione;

Tenuto conto che l'Amministrazione ritiene opportuno, ai fini di cui sopra e per le esigenze pubbliche connesse alla liquidazione coatta amministrativa, una avvicendamento che introduca una nuova ottica nella gestione liquidatoria al fine di accelerare la procedura e finalizzarla allo svolgimento degli adempimenti volti alla chiusura della procedura;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Maurizio Salari, nato a Foligno (Perugia) il 7 gennaio 1945 residente in Foligno (Perugia) è nominato commissario unico del Consorzio agrario provinciale di Perugia, ai sensi dell'art. 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in sostituzione dei commissari in carica alla data di entrata in vigore della legge 17 luglio 2006, n. 233, i quali contemporaneamente cessano dall'incarico.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2006

Il Ministro
dello sviluppo economico
BERSANI

Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
DE CASTRO

06A10245

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 30 ottobre 2006.

Sostituzione del commissario unico del Consorzio agrario provinciale di Teramo.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione del decreto-legge n. 181 del 18 maggio 2006 recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri che ha abrogato la legge n. 410/1999, e successive modificazioni, ad eccezione dell'art. 2, dell'art. 5, commi 2, 3 e 5 e dell'art. 6 ed il comma 227 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 31;

Visto in particolare il comma 9-*bis* dell'art. 1 della citata legge 17 luglio 2006, n. 233, che prevede che, per i consorzi agrari attualmente in stato di liquidazione coatta amministrativa, l'autorità di vigilanza provvede alla nomina di un commissario unico, ai sensi dell'art. 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in sostituzione dei commissari in carica alla data di entrata in vigore della citata legge n. 233/2006, con il compito di chiudere la liquidazione entro il 31 dicembre 2007, salvo che entro detto termine sia stata autorizzata una proposta di concordato ai sensi dell'art. 214 L.F.;

Visto il decreto ministeriale 3 dicembre 1997 del Ministero delle politiche agricole con il quale il Consorzio agrario provinciale di Teramo è stato posto in liquidazione coatta amministrativa;

Visto il decreto interministeriale in data 7 aprile 2006 con il quale sono stati nominati Commissari liquidatori del Consorzio agrario provinciale di Teramo il dott. Antonio Bucciarelli, l'avv. Giandonato Morra ed il prof. Gianluca Brancadoro ai sensi dell'art. 27 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito nella legge 23 febbraio 2006, n. 51, che prevedeva la rideterminazione della composizione degli organi delle liquidazioni dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa, da parte del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali;

Considerato che per la procedura di liquidazione coatta amministrativa, con autorizzazione all'esercizio provvisorio d'impresa, del Consorzio agrario provinciale di Teramo non è intervenuta, alla data di entrata in vigore della legge n. 233/2006, l'autorizzazione alla presentazione di una proposta di concordato ai sensi dell'art. 214 L.F.;

Ritenuto di procedere alla nomina di un commissario unico in sostituzione della terna attualmente in carica nel Consorzio agrario in questione sulla base della citata disposizione normativa che intende ridurre gli organi commissariali al fine di snellire la gestione liquidatoria dei consorzi e di ridurre l'incidenza dei costi, in prededuzione, per i compensi dovuti ai commissari e quindi liberare ulteriori risorse a vantaggio dei creditori;

Considerata, pertanto, la ricorrenza dei presupposti di cui al comma 9-*bis* dell'art. 1 della legge 17 luglio 2006, n. 233, previsti per la nomina di un commissario unico, ai sensi dell'art. 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in sostituzione dei commissari in carica alla data di entrata in vigore della citata legge n. 233/2006;

Ritenuto che la nomina del commissario unico, in sostituzione dei commissari in carica, con il compito di chiudere la liquidazione entro il 31 dicembre 2007, discende direttamente dalla legge, che affida alle amministrazioni competenti discrezionalità piena;

Considerata l'esigenza di assicurare al Consorzio in questione la più proficua gestione della fase finale della liquidazione;

Tenuto conto che l'Amministrazione ritiene opportuno, ai fini di cui sopra e per le esigenze pubbliche connesse alla liquidazione coatta amministrativa, un avvicendamento che introduca una nuova ottica nella gestione liquidatoria al fine di accelerare la procedura e finalizzarla allo svolgimento degli adempimenti volti alla chiusura della procedura;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Manola Di Pasquale, nata a Teramo il 2 novembre 1965 residente in Teramo è nominata commissario unico del Consorzio agrario provinciale di Teramo, ai sensi dell'art. 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in sostituzione dei commissari in carica alla data di entrata in vigore della legge 17 luglio 2006, n. 233, i quali contemporaneamente cessano dall'incarico.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2006

Il Ministro
dello sviluppo economico
BERSANI

Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
DE CASTRO

06A10246

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 31 ottobre 2006.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Seggiano», per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;

Vista la domanda presentata dal Consorzio Seggiano DOP, con sede Località Colonia - Arcidosso (Grosseto), presso Comunità Montana Amiata Grossetano, ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 510/2006;

Vista la nota protocollo n. 66382 del 27 ottobre 2006 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista l'istanza con la quale il Consorzio Seggiano DOP, ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione Seggiano, in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio Seggiano DOP, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione Seggiano, secondo il disciplinare di produzione allegato alla nota n. 66382 del 27 ottobre 2006, sopra citata;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, alla denominazione Seggiano.

Art. 2.

La denominazione Seggiano è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione allegato al presente decreto.

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione Seggiano, come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2006

Il direttore generale: LA TORRE

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER L'OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA A DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «SEGGIANO»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta «Seggiano» è riservata all'olio extra vergine di oliva rispondente ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

L'olio extra vergine di oliva «Seggiano» D.O.P. deve essere ottenuto esclusivamente da oliveti costituiti per almeno l'85% da piante appartenenti alla cultivar: «Olivastra di Seggiano» e un massimo del 15% da piante di altre varietà.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche:

Acidità massima totale: espressa in acido oleico, in peso, non eccedente lo 0,50%;

Perossidi: valore massimo 12;

K232: max 2.20;

K270: max 0.20;

Polifenoli totali: superiore a 200 ppm;

Tocoferoli totali: uguale o superiore a 100 ppm;

Colore: dal verde con toni gialli al dorato;

Odore: fruttato fresco, pulito, netto di oliva, con note erbacee di carciofo, e aromi secondari di frutta bianca;

Sapore: pulito, netto, con note erbacee che ripercorrono i toni olfattivi, carica amara e piccante in buona armonia.;

Mediana dei difetti uguale a 0;

Mediana del fruttato superiore a 2.

Altri parametri non espressamente citati nel presente disciplinare devono essere conformi alla normativa U.E. per gli oli extra vergini di oliva.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione delle olive destinate all'ottenimento dell'olio extra vergine di oliva «Seggiano» D.O.P si estende nei seguenti comuni della provincia di Grosseto: Arcidosso, Castel del Piano, Cinigiano, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano, Semproniano e parte del comune di Castell'Azzara.

La zona del comune di Castell'Azzara inclusa nell'areale di produzione dell'olio extra vergine di oliva «Seggiano» D.O.P. è quella delimitata a nord dal confine con il comune di Santa Fiora che dal fiume Fiora risale fino ad incontrare la strada provinciale n. 4. Da questo punto segue in direzione sud la strada provinciale n. 4 fino a che quest'ultima non incontra, in località «Bivio dei Terni», la strada provinciale n. 34. Da qui, sempre verso sud, percorre la strada provinciale n. 34 oltrepassando l'abitato di Selvena fino a che non incontra il Fosso Canala. Da questo punto, in direzione ovest, segue il Fosso Canala fino alla confluenza di questo con il fiume Fiora, che costituisce anche il confine con il comune di Semproniano, da qui riprende verso nord fino al punto di partenza a confine con il comune di Santa Fiora.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna i prodotti in entrata ed i prodotti in uscita. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, degli oliveti, dei produttori, dei frantoiani e degli imbottigliatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

Le condizioni di coltivazione, quali i sesti, le forme di allevamento e le tecniche di potatura degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva «Seggiano» D.O.P., devono essere quelle specifiche e tradizionalmente in uso nella zona di produzione e comunque atte a conferire alle olive ed agli oli gli standard qualitativi di cui all'art. 2. Per la gestione del suolo, si eseguono delle lavorazioni meccaniche superficiali che risultano utili anche per il controllo delle erbe infestanti. È consentita la pratica dell'inerbimento. Nella concimazione è ammesso l'utilizzo di fertilizzanti organici e/o di sintesi.

Gli oliveti normalmente sono condotti in asciutto, tuttavia in annate particolarmente siccitose e dove è possibile, è ammessa l'irrigazione di soccorso. La difesa fitosanitaria deve essere eseguita, ove è necessario, in modo da ridurre al minimo indispensabile gli interventi, seguendo le indicazioni di buona pratica agricola approvate dalla regione Toscana.

La raccolta delle olive per la produzione dell'olio extra vergine di oliva «Seggiano» D.O.P. dovrà avere inizio a partire dall'invaiatura fino al 15 gennaio.

La raccolta deve essere effettuata a mano oppure con l'impiego di macchine, a condizione che durante l'operazione sia evitata la permanenza delle drupe sul terreno. In ogni caso devono essere utilizzate le reti, mentre è vietata la raccolta delle olive cadute naturalmente sul terreno e quella sulle reti permanenti. È vietato l'uso di prodotti chimici che provochino o agevolino l'abscissione dei frutti.

La produzione di olive non potrà essere superiore a Kg 100 per pianta.

Le olive raccolte dovranno essere trasportate con cura, in cassette o altri contenitori rigidi. Per il trasporto delle olive è vietato l'uso di sacchi o balle.

L'eventuale conservazione delle olive presso i frantoi, deve avvenire all'aperto, e dove possibile, in appositi locali freschi e arieggiati per evitare fenomeni di surriscaldamento e/o fermentazione.

La trasformazione delle olive deve avvenire entro le 48 ore successive alla raccolta.

Le operazioni di oleificazione devono essere precedute da defoliazione e lavaggio delle olive.

Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino le caratteristiche peculiari originarie dei frutti.

È vietato il metodo di trasformazione noto col nome di «ripasso», è, inoltre, vietato il ricorso a prodotti ad azione chimica o biochimica (enzimi) nell'ambito del processo di estrazione. Durante tale fase è altresì vietato l'uso del «talco». La resa in olio non può essere superiore al 30% in peso delle olive.

L'olio, prima del confezionamento, deve essere conservato in recipienti in acciaio inox ubicati in locali freschi destinati alla conservazione ottimale del prodotto, al fine di evitare variazioni indesiderate delle caratteristiche chimiche ed organolettiche tipiche del prodotto.

È consentito l'ottenimento dell'olio extravergine «Seggiano» D.O.P. con metodo biologico.

La coltivazione delle olive, nonché l'estrazione ed il confezionamento dell'olio ottenuto devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione di cui al precedente art. 3, al fine di garantire la rintracciabilità, il controllo e la qualità del prodotto.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

L'olio extra vergine di oliva di Seggiano è caratterizzato da un aspetto limpido, colore dorato, odore buono con leggera fragranza, gusto assai delicato, sapore di leggero o medio fruttato.

Assai tipiche e costanti sono inoltre alcune peculiarità di questo olio, che, esaltano le sue proprietà nutrizionali ancor più di quelle organolettiche, in particolare, il suo grande patrimonio antiossidante. La specificità del prodotto deriva sia dalle peculiarità del territorio sia, soprattutto, dalla varietà, che non ha altrove una così intensa diffusione.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Il rapporto biunivoco e inscindibile fra il territorio e la cultivar «Olivastra Seggianese» è la prova del forte legame sia con l'ambiente che con la popolazione, tanto che lo stesso nome fa riferimento alla località di origine. La pianta ha caratteristiche peculiari, è infatti capace di assumere un grande sviluppo; a parità di età e di condizioni ambientali la sua statura è doppia rispetto a quella delle altre cultivar (frantoio e moraiolo).

La cultivar è nata in questo territorio e solo qui si è diffusa, tanto è vero che tale varietà è presente soltanto nel versante occidentale del Monte Amiata. L'influenza diretta del clima freddo di tale montagna, nonché la relativa vicinanza degli oliveti a queste altitudini elevate, sono stati la causa principale che ha determinato l'affermarsi e il consolidarsi nel territorio di una unica cultivar di olivo, la sola capace di resistere alle forti gelate ed alle intensissime nevicate, invernali e primaverili.

Già verso la fine dell'ottocento la coltura dell'olivo, nonostante la fragilità economica del settore dovuta anche alle sfavorevoli condizioni climatiche, si era orientata verso forme intensive e specializzate che insieme alla coltivazione della vite avevano già contribuito a caratterizzare l'attuale paesaggio rurale dell'Amiata Grossetano.

D'altra parte la cultivar si identifica, in queste zone, con l'olivo stesso; infatti fino al primo dopoguerra era «l'unica» cultivar allevata, ed attualmente è quella più coltivata.

Le caratteristiche chimiche, fisiche ed organolettiche che rendono peculiare l'olio extra vergine di oliva «Seggiano» D.O.P. sono fortemente legate al connubio cultivar-territorio, per cui altri oli, prodotti nello stesso territorio, ma ottenuti con olive provenienti da altre cultivar, presentano caratteristiche inequivocabilmente diverse.

Art. 7.

Controlli

L'olio extra vergine di oliva «Seggiano» D.O.P. per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione sarà controllato da una struttura autorizzata in conformità agli articoli 10 e 11 del regolamento CE n. 510/06.

Art. 8.

Etichettatura

Gli oli che si fregiano del riconoscimento «Seggiano» D.O.P., devono essere confezionati all'interno del territorio di produzione definito dal presente disciplinare.

L'olio extra vergine di oliva «Seggiano» D.O.P., deve essere immesso al consumo in recipienti di capacità non superiore a litri cinque in vetro o banda stagnata.

Le indicazioni relative alla designazione e presentazione del prodotto confezionato sono quelle previste dalla legislazione vigente. Oltre a quelle previste, in etichetta devono comparire le seguenti indicazioni:

1. Olio Extra Vergine di Oliva;

2. Seggiano;

3. D.O.P. - Denominazione di origine protetta;

4. Logo della DOP, ai sensi del Reg. CEE 1726/98: tale logo può essere inserito o nell'etichetta o nel sigillo da apporre alla confezione;

5. Il logo della D.O.P. «Seggiano» come di seguito descritto: tale logo è costituito da un'oliva stilizzata inscritta in un arco cerchio a sua volta inscritto in altro arco di cerchio concentrico, la cui porzione aperta (dai 270° ai 360° circa) è completata dal testo Seggiano D.O.P.. L'oliva centrale ha un'inclinazione di circa 30° in senso orario ed è tagliata in basso a sinistra da una «S» stilizzata che descrive una sorta di goccia nella porzione minore dell'oliva. Il gambo dell'oliva interseca entrambi i cerchi concentrici; dall'intersezione tra il gambo e il cerchio interno parte una foglia stilizzata che segue fino ai 90° in senso orario il profilo dello stesso cerchio interno. I colori per la stampa sono:

nero su bianco;

bianco su nero (o altro fondo scuro);

su bianco: cerchi e testo neri, foglia e corpo alto oliva in Pantone 370, goccia in Pantone 383;

su nero: cerchi e testo bianchi, foglia e corpo alto oliva in Pantone 370, goccia in Pantone 383.

6. Eventuali informazioni a garanzia del consumatore e/o informazioni nutrizionali. Alla denominazione di cui all'art. 1, è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: fine, scelto, selezionato, superiore e genuino. È consentito l'uso di nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente. È consentito l'uso di nomi di: aziende, tenute, fattorie ed indicazioni toponomastiche che fanno riferimento a località veritiere di produzione delle olive. È consentita l'indicazione dello stabilimento dove è avvenuta l'oleificazione o l'imbottigliamento. La denominazione deve apparire in caratteri chiari, indelebili con colore in forte contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle altre indicazioni che compaiono in etichetta. È obbligatorio riportare sulla confezione l'annata di produzione delle olive da cui l'olio è ottenuto. È consentita la menzione che fa riferimento all'olio ottenuto con metodo biologico.

Art. 9.

Prodotti trasformati

I prodotti per la cui preparazione è utilizzata la D.O.P. «Seggiano», anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione di origine senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

il prodotto «Seggiano» a denominazione di origine protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica;

gli utilizzatori del prodotto a denominazione di origine protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della D.O.P., riuniti in consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Lo stesso consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione di origine protetta. In assenza di un consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal MIPAAF in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del Reg. CE 510/06.

06A10176

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 31 ottobre 2006.

Designazione della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Massa Carrara, quale autorità pubblica incaricata di effettuare i controlli sulla denominazione «Farina di Castagne della Lunigiana», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 23 febbraio 2006.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;

Visto il decreto 23 febbraio 2006, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Farina di Castagne della Lunigiana», trasmessa alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, ed in particolare l'art. 1, commi 1 e 11 mediante i quali la denominazione Ministero delle politiche agricole e forestali, prevista dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, viene sostituita ovunque presente e ad ogni effetto dalla denominazione: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Ritenendo che le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli, debbano trovare applicazione anche per quelle denominazioni le quali, essendo state trasmesse per la registrazione comunitaria, ottengono transitoriamente la protezione a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto il comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la comunicazione effettuata ai sensi del comma 9 del citato art. 14 della legge n. 526/1999 dalla regione Toscana con la quale il predetto ente territoriale ha indicato quale Autorità pubblica da designare per svolgere l'attività di controllo sulla denominazione di che trattasi, la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Massa Carrara con sede in Carrara (Massa), via VII Luglio n. 14;

Considerato che Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Massa Carrara ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la denominazione «Farina di Castagne della Lunigiana», allo schema tipo e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione predetta;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo di cui all'art. 10 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerata la necessità, espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi dell'art. 10 regolamento (CE) n. 5101/2006, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Massa Carrara con sede in Carrara (MS), via VII Luglio n. 14, è designata quale Autorità pubblica autorizzata ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione «Farina di Castagne della Lunigiana», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 23 febbraio 2006.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Massa Carrara del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Art. 3.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Massa Carrara non può modificare le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Farina di Castagne della Lunigiana», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Massa Carrara comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Massa Carrara dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Farina di Castagne della Lunigiana», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (CE) 510/2006».

Art. 4.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Massa Carrara dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare allegato al decreto 26 febbraio 2006.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui al presente decreto cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione in merito al riconoscimento della denominazione «Farina di Castagne della Lunigiana» da parte dell'organismo comunitario. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Massa Carrara è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile decida di impartire.

Art. 6.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Massa Carrara comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Farina di Castagne della Lunigiana» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Massa Carrara immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione «Farina di Castagne della Lunigiana» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Toscana.

Art. 8.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Massa Carrara è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e dalla regione Toscana, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.

Art. 9.

Eccezionalmente e limitatamente all'anno 2006, l'adesione al sistema dei controlli è consentita entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A10177

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 2 novembre 2006.

Rettifica dell'allegato A (già B) e dell'allegato B (già A) al decreto n. 33312 del 28 novembre 2001, relativo ai beni immobili di proprietà dell'INAIL.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto il decreto n. 33312 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 28 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 268 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, con il quale è stata dichiarata la proprietà in capo all'INAIL dei beni immobili compresi negli allegati al decreto medesimo, individuati dallo stesso Istituto con elenchi trasmessi con nota del 27 novembre 2001;

Visto il comunicato di rettifica dell'Agenzia del demanio relativo al decreto 28 novembre 2001, recante «Individuazione dei beni immobili di proprietà dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 14 gennaio 2002;

Visto il decreto n. 6176 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 21 febbraio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 6 marzo 2002 con il quale sono state apportate integrazioni e rettifiche all'allegato A (già B) del decreto n. 33312 del 28 novembre 2001;

Visto il decreto n. 11855 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 15 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 9 maggio 2002 con il quale sono state apportate integrazioni e rettifiche all'allegato A (già B) del decreto n. 33312 del 28 novembre 2001;

Visto il decreto n. 21686 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 20 giugno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 4 luglio 2002 con il quale sono state apportate integrazioni e rettifiche all'allegato A (già B) del decreto n. 33312 del 28 novembre 2001;

Visto il decreto n. 33545 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 2 ottobre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 22 ottobre 2002 con il quale sono state apportate rettifiche ed integrazioni all'allegato A (già B) del decreto n. 33312 del 28 novembre 2001;

Visto il decreto n. 39877 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 12 novembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 3 dicembre 2002 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato A (già B) al decreto n. 33312 del 28 novembre 2001;

Visto il decreto n. 43680 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 17 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 2003 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato A (già B) al decreto n. 33312 del 28 novembre 2001;

Visto il decreto n. 6467 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 17 febbraio 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 28 febbraio 2003 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato A (già B) al decreto 33312 del 28 novembre 2001;

Visto il decreto n. 12113 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 20 marzo 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 dell'8 aprile 2003 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato A (già B) al decreto 33312 del 28 novembre 2001;

Visto il decreto n. 24650 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 23 giugno 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 2 luglio 2003 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato A (già B) al decreto 33312 del 28 novembre 2001;

Visto il decreto n. 27094 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 28 luglio 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 dell'11 agosto 2004 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato A (già B) al decreto 33312 del 28 novembre 2001;

Visto il decreto n. 36169 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 24 gennaio 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 7 febbraio 2005 con il quale sono state apportate rettifiche agli allegati A (già B) e B (già A) al decreto 33312 del 28 novembre 2001;

Visto il decreto n. 8841 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 15 aprile 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 27 aprile 2005 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato A (già B) al decreto 33312 del 28 novembre 2001;

Visto il decreto n. 16586 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 20 giugno 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 6 luglio 2005 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato B (già A) al decreto 33312 del 28 novembre 2001;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Viste le note prot. n. 4108 del 29 settembre 2005, prot. n. 163 dell'11 gennaio 2006, prot. n. 658 dell'8 febbraio 2006, con le quali l'INAIL ha segnalato la necessità di apportare rettifiche all'allegato A (già B) e all'allegato B (già A) del suddetto decreto n. 33312 del 28 novembre 2001 e le note di chiarimento pervenute in data 13 marzo 2006;

Visto l'art. 5 del decreto dirigenziale n. 33312 del 28 novembre 2001;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla rettifica dell'allegato A (già B) e dell'allegato B (già A) facente parte integrante del decreto n. 33312 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 28 novembre 2001;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato A (già B) al decreto n. 33312 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 28 novembre 2001, è rettificato come segue:

l'unità immobiliare sita in Roma - via Pescosolido numeri 78 - 88 - 100 - 112 - 124, partita catastale 410204 - foglio 603 - subalterno 13 di cui alla pag. 217 del supplemento ordinario n. 268 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001 è identificata dal mappale 156 anziché 56.

Art. 2.

L'allegato B (già A) al decreto n. 33312 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 28 novembre 2001, è rettificato come segue:

le unità immobiliari site in Pordenone, Galleria San Marco n. 2/4 - partita catastale 2989 - foglio 20 - mappale 1884 - subalterno 22 (duplicato) di cui alla pag. 11 del supplemento ordinario n. 268 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001 sono identificate dai subalterni 22 e 47;

le unità immobiliari site in Roma - via Lippi F. n. 2, di cui alle pagine 39-40 del supplemento ordinario n. 268 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001 indicate senza identificativi catastali sono identificate dalla partita catastale 310123 - foglio 537 - mappale 102 - subalterni 15, 20, 508.

Art. 3.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 2006

Il direttore: SPITZ

06A10202

DECRETO 2 novembre 2006.

Rettifica dell'allegato A al decreto n. 38393 del 4 novembre 2002, relativo ai beni immobili di proprietà dell'INAIL.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001 convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto il decreto n. 38393 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 4 novembre 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 215 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 22 novembre 2002, con il quale è stata dichiarata la proprietà in capo all'INAIL dei beni immobili compresi nell'allegato al decreto medesimo, individuati dallo stesso istituto con elenchi trasmessi con nota del 30 ottobre 2002;

Visto il decreto n. 11441 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 24 marzo 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 7 aprile 2004 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato A al decreto n. 38393 del 4 novembre 2002;

Visto il decreto n. 23334 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 25 giugno 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 12 luglio 2004 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato A al decreto n. 38393 del 4 novembre 2002;

Visto il decreto n. 35097 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 24 gennaio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 7 febbraio 2005 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato A al decreto n. 38393 del 4 novembre 2002;

Visto il decreto n. 5833 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 4 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 26 marzo 2005 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato A al decreto n. 38393 del 4 novembre 2002;

Visto il decreto n. 15831 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 20 giugno 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 6 luglio 2005 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato A al decreto n. 38393 del 4 novembre 2002;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto il decreto n. 21324 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 2 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 6 settembre 2005 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato A al decreto n. 38393 del 4 novembre 2002;

Viste le note prot. n. 4109 del 29 settembre 2005, prot. n. 597 del 3 febbraio 2006, prot. n. 1176 del 15 marzo 2006, prot. n. 1377 del 3 aprile 2006 e prot. n. 1767 del 4 maggio 2006 con le quali l'INAIL ha segnalato la necessità di apportare rettifiche all'allegato A del suddetto decreto n. 38393 del 4 novembre 2002 e le note di chiarimento pervenute in data 13 e 21 marzo 2006;

Visto l'art. 5 del decreto dirigenziale n. 38393 del 4 novembre 2002;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla rettifica dell'allegato A facente parte integrante del decreto n. 38393 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 4 novembre 2002;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato A al decreto n. 38393 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 4 novembre 2002 è rettificato come segue:

le unità immobiliari site in Pordenone - Galleria San Marco n. 2/4 - partita catastale 2989 - foglio 20 - mappale 1884 - subalterno 16 (duplicato) di cui alla pag. 55 del supplemento ordinario n. 215 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 22 novembre 2002 sono identificate dai subalterni 16 e 90;

le unità immobiliari site in Pordenone - Galleria San Marco n. 2/4 - partita catastale 2989 - foglio 20 - mappale 1884 - subalterno 43 (duplicato) di cui alla pag. 55 del supplemento ordinario n. 215 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 22 novembre 2002 sono identificate dai subalterni 43 e 94;

l'unità immobiliare sita in Milano, via Cusani n. 1 - via Broletto n. 43 - partita catastale 26145 - foglio 387 - mappale 146 - subalterno 351 di cui alla pag. 80 del supplemento ordinario n. 215 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 22 novembre 2002 è identificata dal mappale 149 anziché 146 e dal subalterno 2 anziché 351;

le unità immobiliari site in Gardone Val Trompia, piazza Martiri della Libertà n. 2 - partita catastale 833 - foglio 31 - mappale 165 - subalterno 3 (duplicato) di cui alla pag. 71 del supplemento ordinario n. 215 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 22 novembre 2002 sono identificate dai subalterni 3 e 20;

le unità immobiliari site in Foligno - via XV Giugno n. 2 - partita catastale 3975 - foglio 221 - mappale 22 - subalterno 14 (duplicato) di cui alla pag. 154 del supplemento ordinario n. 215 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 22 novembre 2002 sono identificate dai subalterni 1 e 14;

le unità immobiliari site in Foligno - via XV Giugno n. 2 - partita catastale 3975 - foglio 221 - mappale 22 - subalterno 13 (duplicato) di cui alla pag. 154 del supplemento ordinario n. 215 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 22 novembre 2002 sono identificate dai subalterni 17 e 13;

le unità immobiliari site in Foligno - via XV Giugno n. 2 - partita catastale 3975 - foglio 221 - mappale 22 - subalterno 12 (duplicato) di cui alla pag. 154 del supplemento ordinario n. 215 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 22 novembre 2002 sono identificate dai subalterni 19 e 12;

le unità immobiliari site in Foligno - via XV Giugno n. 2 - partita catastale 3975 - foglio 221 - mappale 22 - subalterno 15 (duplicato) di cui alla pag. 154 del supplemento ordinario n. 215 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 22 novembre 2002 sono identificate dai subalterni 20 e 15;

le unità immobiliari site in Foligno - via XV Giugno n. 2 - partita catastale 3975 - foglio 221 - mappale 22 - subalterno 16 (duplicato) di cui alla pag. 154 del supplemento ordinario n. 215 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 22 novembre 2002 sono identificate dai subalterni 21 e 16;

le unità immobiliari site in Foligno - via XV Giugno n. 2 - partita catastale 3975 - foglio 221 - mappale 22 - subalterno 4 (duplicato) di cui alla pag. 154 del supplemento ordinario n. 215 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 22 novembre 2002 sono identificati dai subalterni 22 e 4;

l'unità immobiliare sita in Savona - via Venezia n. 6/8 - ang. via Robatto n. 1 - di cui alla pag. 68 del supplemento ordinario n. 215 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 22 novembre 2002, priva di indicazioni catastali, è identificata dalla partita catastale 12934 - foglio 64 - mappale 78 - subalterno 18;

l'unità immobiliare sita in Torino - via S. Teresa n. 19 - ang. S. Francesco - partita catastale 20694 - foglio 8 - mappale 5 - subalterno 6 (erroneamente quadruplicato) di cui alla pag. 115 del supplemento ordinario n. 215 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 22 novembre 2002 è identificata dal foglio 195 anziché 8;

l'unità immobiliare sita in Rivoli Cascine Vica - via Adige n. 9 - partita catastale 8344 - foglio 20 - mappale 415 - senza l'indicazione del subalterno di cui alla pag. 118 del supplemento ordinario n. 215 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 22 novembre 2002 è identificata dal subalterno 23;

l'unità immobiliare sita in Livorno - piazza Repubblica numeri 39, 39B, 40 - V. Voltone - partita catastale 5114 - foglio 18A - mappale 401 - subalterno 1 di cui alla pag. 147 del supplemento ordinario n. 215 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 22 novembre 2002 è identificata dal subalterno 401 anziché 1.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 2.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 2006

Il direttore: SPITZ

06A10203

REGIONE SARDEGNA

DECRETO 12 ottobre 2006.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo del 22 gennaio 2004 n. 42, della zona Tuvixeddu - Tuvumannu nel comune di Cagliari. Integrazione decreto dell'assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport 9 agosto 2006, n. 2323.

L'ASSESSORE
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI
INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Visto lo statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Viste le leggi regionali 7 gennaio 1977, n. 1 e 13 settembre 1998, n. 31;

Visto l'art. 57 del decreto dei Presidente della Repubblica 16 settembre 1979, n. 348;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio), così come modificato ed integrato dai decreti legislativi 24 marzo 2006, numeri 155 e 157, ed in particolare visti gli articoli 138 e 140;

Richiamato il proprio decreto del 9 agosto 2006 n. 2323 «Dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 140 del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 della zona Tuvixeddu - Tuvumannu nel comune di Cagliari»;

Preso atto della deliberazione della giunta regionale n. 36/7 del 5 settembre 2006, relativa a «Legge regionale n. 8 del 25 novembre 2004, art. 1, comma 1. Approvazione del piano paesaggistico - Primo ambito omogeneo»;

Visto il decreto del presidente della regione del 7 settembre 2006, n. 82, di approvazione del piano paesaggistico regionale - Primo ambito omogeneo;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 3 del decreto dell'assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport n. 2323 del 9 agosto 2006 concernente la «Dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 140 del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 della zona di Tuvixeddu - Tuvumannu nel comune di Cagliari» è cosi modificato:

ai sensi del comma 2 dell'art. 140 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157, degli articoli 47, comma 2 e dell'art. 48, comma 1, lettera *a)*.3 delle norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale approvato dalla giunta regionale con deliberazione n. 36/7 del 5 settembre 2006 e considerate le valutazioni espresse dalla Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Cagliari nella seduta del 16 ottobre 1997 e il decreto del direttore generale dell'Ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici del Ministero per i beni culturali e ambientali del 2 dicembre 1996, nell'area perimetrata dall'art. 2, si applica la seguente disciplina di tutela:

1) nell'area è vietata qualunque edificazione o altra azione che possa comprometterne la tutela;

2) sono ammesse le attività di studio, ricerca, scavo, restauro, inerenti i beni archeologici, nonché le trasformazioni connesse a tali attività, previa autorizzazione dell'organo competente;

3) sui manufatti e sugli edifici esistenti all'interno dell'area sono ammessi solo gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo;

4) i contenuti dell'accordo di programma ex art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sottoscritto il 15 settembre 2000, riguardante il progetto di riqualificazione urbana e ambientale dei colli di S. Avendrace, che si integra con il PIA 17 «Sistema dei colli», saranno oggetto di proposta di rimodulazione, tra i soggetti firmatari dell'accordo medesimo, finalizzata a verificare l'interesse pubblico teso alla migliore sistemazione delle aree e ad assicurare la migliore compatibilità degli interventi con gli elevati livelli di valore paesaggistico e storico culturale del contesto;

5) può essere oggetto della proposta di rimodulazione dell'accordo anche l'eventuale trasferimento di cubature, purché esso preveda la cessione gratuita delle aree all'ente pubblico;

6) tutti gli interventi, ad eccezione di quelli di cui al precedente punto 3), dovranno essere corredati, ai fini dell'approvazione, della reazione paesaggistica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005;

7) si applicano altresì le ulteriori disposizioni del Piano paesaggistico regionale adottato, laddove applicabili.

Cagliari, 12 ottobre 2006

L'assessore: PILIA

06A09985

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

UNIVERSITÀ DI PISA

DECRETO RETTORALE 24 ottobre 2006.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6, commi 9 e 10;

Visto lo statuto dell'Università di Pisa, emanato con decreto rettorale 30 settembre 1994, n. 1196, così come successivamente modificato ed integrato;

Vista la delibera n. 159 del 3 maggio 2006 con la quale il senato accademico, sentito il consiglio degli studenti, ha approvato le modifiche di statuto relative alla decorrenza dei mandati dei rappresentanti degli studenti, dei dottorandi e degli specializzandi (art. 46, comma 2) e alla durata dei mandati dei rappresentanti dei dottorandi e degli specializzandi nei consigli dei rispettivi corsi (art. 30);

Vista la nota prot. n. 9527 del 31 maggio 2006 con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'università e della ricerca le suddette proposte di modifica per i controlli di legittimità e di merito previsti dalla legge 9 maggio 1989, n. 168;

Considerato che è trascorso senza risposta da parte del Ministero dell'università e della ricerca il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 6, comma 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Art. 1.

1. Allo statuto dell'Università di Pisa, emanato con decreto rettorale 30 settembre 1994, n. 1196, così come successivamente modificato ed integrato, sono apportate le modifiche di cui ai successivi articoli 2 e 3.

Art. 2.

1. All'art. 46 il comma 2 è sostituito dal seguente: «I mandati elettivi dei membri degli organi collegiali decorrono dall'inizio dell'anno accademico.

Con appositi regolamenti e nel rispetto delle norme statali vigenti in materia, possono essere stabilite diverse decorrenze dei mandati delle rappresentanze degli studenti, dei dottorandi e specializzandi nei consigli delle strutture didattiche e di ricerca.».

Art. 3.

1. All'art. 30 dopo il comma 8 è aggiunto il seguente comma 8-*bis*: «La durata del mandato dei rappresentanti degli iscritti ai corsi nei consigli delle scuole di specializzazione e dei dottorati di ricerca è pari a due anni.».

Art. 4.

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e la modifica in esso contenuta entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a tale pubblicazione.

2. Il presente decreto è pubblicato inoltre nel bollettino ufficiale dell'Università di Pisa e all'albo ufficiale di Ateneo.

Pisa, 24 ottobre 2006

Il rettore: PASQUALI

06A10205

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 27 settembre 2006, n. 260 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 225 del 27 settembre 2006), **coordinato con la legge di conversione 10 novembre 2006, n. 280** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 6), **recante: «Misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. Per le esigenze connesse con la prevenzione ed il contrasto del terrorismo, anche internazionale, e della criminalità organizzata e per assicurare la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, il Ministro dell'interno, entro il limite di spesa di 8.650.000 euro, può autorizzare l'ulteriore trattenimento in servi-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

zio, fino al 31 dicembre 2006, degli agenti ausiliari trattenuti frequentatori del 63º e 64º corso di allievo agente ausiliario di leva, i quali ne facciano domanda.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 8.650.000 euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 27, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 27, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato; legge finanziaria 2006):

«27. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo da ripartire per le esigenze correnti connesse all'acquisizione di beni e servizi dell'amministrazione, con una dotazione, per l'anno 2006, di 100 milioni di euro. Con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del Fondo tra le unità previsionali di base interessate del medesimo stato di previsione.».

Art. 1-bis.

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 24, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, fatte salve le assunzioni nell'Arma dei carabinieri autorizzate per l'anno 2006 dal decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 117 del 22 maggio 2006, per le esigenze connesse alle missioni internazionali e al fine di garantire la funzionalità e l'operatività dei comandi, degli enti e delle unità, entro il limite di spesa di 282.740 euro per l'anno 2006, il Ministro della difesa può autorizzare il trattenimento in servizio a domanda, senza soluzione di continuità, a decorrere dal 14 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2006, degli ufficiali in ferma prefissata dell'Arma dei carabinieri, frequentatori del 1º corso allievi ufficiali in ferma prefissata ausiliari del ruolo speciale e del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, che hanno terminato senza demerito l'ulteriore ferma annuale di cui alla lettera* a) *del citato articolo 24, comma 6, del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni.*

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 282.740 euro per l'anno 2006, si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nei limiti di spesa autorizzati con il citato decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

— Si riporta l'art. 24, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 (Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331):

«Art. 24 *(Stato giuridico ed avanzamento degli ufficiali in ferma prefissata)*. — 1.-5. *(Omissis)*.

6. Gli ufficiali in ferma prefissata possono essere:

a) ammessi, a domanda, ad una ulteriore ferma annuale secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro della difesa o del Ministro dell'economia e delle finanze, secondo le rispettive competenze;

b) trattenuti in servizio sino ad un massimo di sei mesi, su proposta dei rispettivi Stati maggiori o Comandi generali e previo consenso degli interessati, per consentirne l'impiego ovvero la proroga dell'impiego nell'àmbito di operazioni condotte fuori dal territorio nazionale ovvero in concorso con le Forze di polizia per il controllo del territorio nazionale o a bordo di unità navali impegnate fuori dalla normale sede di servizio.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, reca: «Autorizzazione ad assumere personale nelle pubbliche amministrazioni nell'anno 2006, a norma dell'art. 1, commi 95, 96 e 97 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dell'art. 1, comma 246 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.».

— Si riporta l'art. 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005):

«96. Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza, in deroga al divieto di cui al comma 95, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, le amministrazioni ivi previste possono procedere ad assunzioni, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 120 milioni di euro a regime. A tal fine è costituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 40 milioni di euro per l'anno 2005, a 160 milioni di euro per l'anno 2006, a 280 milioni di euro per l'anno 2007 e a 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nel limite di una spesa pari a 40 milioni di euro in ciascun anno iniziale e a 120 milioni di euro a regime, le autorizzazioni ad assumere vengono concesse secondo le modalità di cui all'art. 39, comma 3-*ter*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

06A10140

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Soppressione dell'Agenzia consolare onoraria in Praia e istituzione di un Consolato onorario in Praia

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis);

Decreta:

Art. 1.

L'Agenzia consolare onoraria in Praia (Repubblica del Capo Verde), è soppressa.

Art. 2.

È istituito a Praia (Repubblica del Capo Verde) un Consolato onorario, posto alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Dakar, con la seguente circoscrizione territoriale: la Repubblica di Capo Verde.

Il presente verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 2006

Il direttore generale per il personale: MASSOLO

06A10222

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenze al merito dell'Arma dei Carabinieri

Con decreto 31 gennaio 2005 è stata conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

al Luogotenente (in congedo) Vito Vinci, nato il 20 ottobre 1940 a Mottola (Taranto).

Con la seguente motivazione: «Luogotenente in possesso di pregevolissime doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di emergenti requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonchè di una eccellente preparazione professionale sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'Arma con spiccato spirito d'iniziativa esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole.

Nel corso di oltre quarantadue anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonchè chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente.

Attraverso un'opera costantemente di elevatissima qualità ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e nel Paese — Territorio nazionale, 25 gennaio 1960-31 agosto 2002.

06A10179

Con decreto 31 gennaio 2005 è stata conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

al Luogotenente (in congedo) Salvatore Venticinque, nato il 20 luglio 1943 a Francolise (Cesena).

Con la seguente motivazione: «Luogotenente in possesso di pregevolissime doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di emergenti requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonchè di una eccellente preparazione professionale sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'Arma con spiccato spirito d'iniziativa esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole.

Nel corso di oltre trentotto anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonchè chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente.

Attraverso un'opera costantemente di elevatissima qualità ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e nel Paese — Territorio nazionale, 24 marzo 1964-31 dicembre 2002.

06A10180

Con decreto 31 gennaio 2005 è stata conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

al Luogotenente (in congedo) Raffaelangelo Sirigu, nato il 10 dicembre 1952 ad Orroli (Nuoro).

Con la seguente motivazione: «Luogotenente in possesso di pregevolissime doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di emergenti requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonchè di una eccellente preparazione professionale sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'Arma con spiccato spirito d'iniziativa esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole.

Nel corso di oltre trentaquattro anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonchè chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente.

Attraverso un'opera costantemente di elevatissima qualità ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e nel Paese — Territorio nazionale, 14 febbraio 1970-16 febbraio 2004.

06A10181

Con decreto 31 gennaio 2005 è stata conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

al Luogotenente (in congedo) Vincenzo Santilli, nato il 13 settembre 1942 a Castelvecchio Subequo (L'Aquila).

Con la seguente motivazione: «Luogotenente in possesso di pregevolissime doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di emergenti requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonchè di una eccellente preparazione professionale sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'Arma con spiccato spirito d'iniziativa esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole.

Nel corso di quasi quaranta anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonchè chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Attraverso un'opera costantemente di elevatissima qualità ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e nel Paese — Territorio nazionale, 10 gennaio 1963-31 dicembre 2002.

06A10182

Con decreto 31 gennaio 2005 è stata conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

al Luogotenente (in congedo) Michele Scarantino, nato il 19 settembre 1941 a Caltanissetta.

Con la seguente motivazione: «Luogotenente in possesso di pregevolissime doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di emergenti requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonchè di una eccellente preparazione professionale sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'Arma con spiccato spirito d'iniziativa esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole.

Nel corso di oltre quarantadue anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonchè chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente.

Attraverso un'opera costantemente di elevatissima qualità ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e nel Paese — Territorio nazionale, 27 aprile 1961-19 settembre 2003.

06A10183

Con decreto 31 gennaio 2005 è stata conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

al Luogotenente (in congedo) Nicola Russo, nato il 21 luglio 1941 a Montecorice (Salerno).

Con la seguente motivazione: «Luogotenente in possesso di pregevolissime doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di emergenti requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonchè di una eccellente preparazione professionale sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'Arma con spiccato spirito d'iniziativa esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole.

Nel corso di oltre quarantaquattro anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonchè chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente.

Attraverso un'opera costantemente di elevatissima qualità ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e nel Paese — Territorio nazionale, 20 febbraio 1959-7 luglio 2003.

06A10184

Con decreto 31 gennaio 2005 è stata conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

al Luogotenente (in congedo) Pasquale Russo, nato il 5 febbraio 1945 ad Acireale (Catania).

Con la seguente motivazione: «Luogotenente in possesso di pregevolissime doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di emergenti requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonchè di una eccellente preparazione professionale sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'Arma con spiccato spirito d'iniziativa esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole.

Nel corso di oltre quarantuno anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonchè chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente.

Attraverso un'opera costantemente di elevatissima qualità ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e nel Paese — Territorio nazionale, 31 agosto 1961-5 febbraio 2003.

06A10185

Con decreto 31 gennaio 2005 è stata conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

al Luogotenente (in congedo) Franco De Villa Palù, nato il 28 novembre 1941 a San Pietro di Cadore (Belluno).

Con la seguente motivazione: «Luogotenente in possesso di pregevolissime doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di emergenti requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonchè di una eccellente preparazione professionale sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'Arma con spiccato spirito d'iniziativa esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole.

Nel corso di oltre quarantuno anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonchè chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente.

Attraverso un'opera costantemente di elevatissima qualità ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e nel Paese. — Territorio nazionale, 7 novembre 1961-17 ottobre 2003.

06A10226

Con decreto 21 febbraio 2005 è stata conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

al Luogotenente (in congedo) Nicodemo Longo, nato il 22 febbraio 1941 a Mammola (Reggio-Calabria).

Con la seguente motivazione: «Luogotenente in possesso di pregevolissime doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di emergenti requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonchè di una eccellente preparazione professionale sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'Arma con spiccato spirito d'iniziativa esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole.

Nel corso di oltre quarantadue anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonché chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente.

Attraverso un'opera costantemente di elevatissima qualità ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e nel Paese. — Territorio nazionale, 14 novembre 1960-31 dicembre 2002.

06A10227

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Con decreto 21 febbraio 2005 è stata conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

al Luogotenente (in congedo) Francesco Cascino, nato l'8 giugno 1945 a Palermo.

Con la seguente motivazione: «Luogotenente in possesso di pregevolissime doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di emergenti requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonchè di una eccellente preparazione professionale, sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'Arma con spiccato spirito d'iniziativa, esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole.

Nel corso di oltre trentatre anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonchè chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente.

Attraverso un'opera costante e di elevatissima qualità ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e nel Paese. — Territorio nazionale, 17 settembre 1970-1° gennaio 2004.

06A10228

Con decreto 31 gennaio 2005 è stata conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

al Luogotenente (in congedo) Pasquale Passaretti, nato il 16 ottobre 1941 a Teano (Caserta).

Con la seguente motivazione: «Luogotenente in possesso di pregevolissime doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di emergenti requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonchè di una eccellente preparazione professionale, sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'Arma con spiccato spirito d'iniziativa, esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole.

Nel corso di oltre quarantatre anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attivitùà istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonchè chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente.

Attraverso un'opera costante e di elevatissima qualità ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e nel Paese. — Territorio nazionale, 25 agosto 1960-15 settembre 2003.

06A10229

Con decreto 21 febbraio 2005 è stata conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

al Luogotenente (in congedo) Angelo Caputo, nato il 15 novembre 1950 a Gagliano del Capo (Lecce).

Con la seguente motivazione: «Luogotenente in possesso di pregevolissime doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di emergenti requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonchè di una eccellente preparazione professionale, sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'Arma con spiccato spirito d'iniziativa, equilibrio ed autorevolezza.

Nel corso di oltre trenta anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi atrribuitigli, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile esempio e sprone per il personale dipendente ed i colleghi.

Con la sua opera costante e sagace, sempre di elevatissima qualità, ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle forze armate e nel Paese. — Territorio nazionale, 17 settembre 1973-31 marzo 2004.

06A10230

Con decreto 21 febbraio 2005 è stata conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

al Luogotenente (in congedo) Gino Leoni, nato il 15 maggio 1941 a Pozzaglia Sabino (Rieti).

Con la seguente motivazione: «Luogotenente in possesso di pregevolissime doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di emergenti requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonchè di una eccellente preparazione professionale sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'Arma con spiccato spirito d'iniziativa esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole.

Nel corso di oltre quaranta anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonchè chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente.

Attraverso un'opera costantemente di elevatissima qualità ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e nel Paese. — Territorio nazionale, 3 maggio 1962-31 dicembre 2002.

06A10231

Con decreto 21 febbraio 2005 è stata conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

al Luogotenente (in congedo) Giuseppe Oliviero, nato il 19 marzo 1942 a Contrada (Avellino).

Con la seguente motivazione: «Luogotenente in possesso di pregevolissime doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di emergenti requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonché di una eccellente preparazione professionale, sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'Arma con spiccato spirito d'iniziativa, esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole.

Nel corso di oltre quarantatre anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonché chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente.

Attraverso un'opera costante e di elevatissima qualità ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e nel Paese. — Territorio nazionale, 24 agosto 1960-31 dicembre 2003.

06A10238

Con decreto 31 gennaio 2005 è stata conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

al Luogotenente (in congedo) Antonio Furno, nato il 1° settembre 1941 ad Apollosa (Benevento).

Ccon la seguente motivazione: «Luogotenente in possesso di pregevolissime doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di emergenti requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonché di una eccellente preparazione professionale sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'Arma con spiccato spirito d'iniziativa esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole.

Nel corso di oltre quarantuno anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonché chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente.

Attraverso un'opera costantemente di elevatissima qualità ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e nel Paese. — Territorio nazionale, 22 settembre 1962-21 ottobre 2003.

06A10241

Con decreto 21 febbraio 2005 è stata conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

al Luogotenente (in congedo) Sergio Olivi, nato il 7 luglio 1946 ad Ostra (Ancona).

Con la seguente motivazione: «Luogotenente in possesso di pregevolissime doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di emergenti requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonché di una eccellente preparazione professionale sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'Arma con spiccato spirito d'iniziativa esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole.

Nel corso di oltre trentotto anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonché chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente.

Attraverso un'opera costantemente di elevatissima qualità ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e nel Paese. — Territorio nazionale, 9 ottobre 1964-31 gennaio 2003.

06A10240

Con decreto 21 febbraio 2005 è stata conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

al Luogotenente (in congedo) Roberto Pacini, nato il 6 febbraio 1951 a Magliano (Grosseto).

Con la seguente motivazione: «Luogotenente in possesso di pregevolissime doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di emergenti requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonché di una eccellente preparazione professionale sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'Arma con spiccato spirito d'iniziativa esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole.

Nel corso di oltre trentatre anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonché chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente.

Attraverso un'opera costantemente di elevatissima qualità ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e nel Paese. — Territorio nazionale, 26 novembre 1969-30 gennaio 2003.

06A10239

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita SS. Annunziata, in Grana

Con decreto del Ministro dell'interno in data 29 settembre 2006, viene estinta la Confraternita SS. Annunziata, con sede in Grana (Asti).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

06A09986

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita della SS. Trinità, in Casorzo

Con decreto del Ministro dell'interno in data 29 settembre 2006, viene estinta la Confraternita della SS. Trinità, con sede in Casorzo (Asti).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

06A09987

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita della SS. Annunziata, in Calliano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 29 settembre 2006, viene estinta la Confraternita della SS.Annunziata, con sede in Calliano (Asti).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

06A09988

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita della Trinità, in Cocconato

Con decreto del Ministro dell'interno in data 29 settembre 2006, viene estinta la Confraternita della Trinità, con sede in Cocconato (Asti).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

06A09989

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita S Giovanni Decollato, in Montiglio

Con decreto del Ministro dell'interno in data 29 settembre 2006, viene estinta la Confraternita S. Giovanni Decollato, con sede in Montiglio (Asti).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

06A09990

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita della Invenzione della Santa Croce detta della Buona Morte in S. Carlo, in Reggio Emilia.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 29 settembre 2006, viene estinta la Confraternita della Invenzione della Santa Croce detta della Buona Morte in S. Carlo, con sede in Reggio Emilia.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

06A09991

Riconoscimento civile dell'estinzione della Congregazione di S. Maria della Purificazione, in Cava de' Tirreni

Con decreto del Ministro dell'interno in data 29 settembre 2006, viene estinta la Congregazione di S. Maria della Purificazione, con sede in Cava de' Tirreni (Salerno).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

L'eventuale patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto all'Arcidiocesi di Amalfi-Cava de' Tirreni, con sede in Amalfi (Salerno).

06A09992

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 7 novembre 2006

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2755
Yen	150,37
Lira cipriota	0,5777
Corona ceca	27,985
Corona danese	7,4584
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,66975
Fiorino ungherese	260,68
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8295
Corona svedese	9,1445
Tallero sloveno	239,61
Corona slovacca	36,125
Franco svizzero	1,5963
Corona islandese	86,92
Corona norvegese	8,2510
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,3410
Nuovo leu romeno	3,5100
Rublo russo	34,0760
Nuova lira turca	1,8432
Dollaro australiano	1,6500
Dollaro canadese	1,4385
Yuan cinese	10,0439
Dollaro di Hong Kong	9,9298
Rupia indonesiana	11640,85
Won sudcoreano	1196,93
Ringgit malese	4,6517
Dollaro neozelandese	1,9067
Peso filippino	63,590
Dollaro di Singapore	1,9900
Baht tailandese	46,770
Rand sudafricano	9,3485

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

06A10304

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Doxiciclina 50%»

Decreto n. 79 del 10 ottobre 2006

Medicinale veterinario: DOXICICLINA 50%.

Titolare A.I.C.: Chemifarma S.p.a. con sede legale e fiscale in Forlì, via don Eugenio Servadei, 16.

Produttore: la Società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Forlì, via don Eugenio Servadei, 16.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

busta da 50 g - A.I.C. n. 103591018;

barattolo da 1 kg - A.I.C. n. 103591020.

Composizione: 1 g di prodotto contiene:

principi attivi: doxiciclina 500 mg; (sotto forma di doxiciclina iclato);

eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: pollo da carne e suino.

Indicazioni terapeutiche:

pollo da carne: terapia di malattia cronica respiratoria ed altre malattie respiratorie sostenute in particolare da Pasteurella spp., Mycoplasma spp., Haemophilus gallinarum, Bordetella avium e Chlamydia psittaci;

suino: terapia di rinite atrofica e malattie respiratorie sostenute in particolare da Actinobacillus spp., Bordetella bronchiseptica, Mycoplasma spp., Pasteurella multocida, Streptococcus suis.

Tempo di attesa:

pollo da carne: 6 giorni;

suino: 5 giorni.

Non somministrare a galline ovaiole che producono uova destinate al consumo umano o alla riproduzione.

Validità: in confezione integra correttamente conservata 36 mesi; dopo la prima apertura si consiglia di utilizzare completamente la confezione, durante il periodo della terapia (3-5 giorni); l'alimento medicato deve essere consumato entro 12 ore.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A10214

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Cistrynol»

Provvedimento n. 237 del 30 ottobre 2006

Specialità medicinale per uso veterinario: CISTRYNOL, soluzione iniettabile nelle confezioni:

1 flacone da 15 ml - A.I.C. n. 102354014;

2 flaconi da 15 ml - A.I.C. n. 102354026;

5 flaconi da 15 ml - A.I.C. n. 102354038;

10 flaconi da 15 ml - A.I.C. n. 102354040.

Titolare A.I.C.: Intervet Productions S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina) - via Nettunense km 20,300 - codice fiscale n. 02059910592.

Oggetto: Modifica regime di dispensazione.

È autorizzata per il medicinale veterinario indicato in oggetto la seguente modifica del regime di dispensazione:

da: «da vendere dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile»;

a: «da vendere dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia unica non ripetibile».

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A10215

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario «Rispoval Marker Vivo Attenuato».

Provvedimento n. 212 del 18 ottobre 2006

Procedura di mutuo riconoscimento n: DE/V/0022/001/II/016.

Oggetto: Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica: RISPOVAL MARKER VIVO ATTENUATO.

Confezioni:

10 dosi + 20 ml di diluente - A.I.C. n. 100401013;

50 dosi + 100 ml di diluente - A.I.C. n. 100401025;

5 flaconi da 2 dosi + 5 flaconi diluente da 4 ml - A.I.C. n. 100401037.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia Srl con sede legale in Borgo San Michele (Latina) s.s. 156 km 50 - codice fiscale n. 06954380157.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo II - modifica indicazioni terapeutiche.

Si autorizza la modifica del punto 4.2 del sommario delle caratteristiche del prodotto - Indicazioni per l'utilizzazione specificando le specie di destinazione.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A10218

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario «Rispoval Marker Vivo Attenuato».

Provvedimento n. 213 del 18 ottobre 2006

Procedura di mutuo riconoscimento n: DE/V/0022/001/II/015.

Oggetto: specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica: RISPOVAL MARKER VIVO ATTENUATO.

Confezioni:

10 dosi + 20 ml di diluente - A.I.C. n. 100401013;

50 dosi + 100 ml di diluente - A.I.C. n. 100401025;

5 flaconi da 2 dosi + 5 flaconi diluente da 4 ml - A.I.C. n. 100401037.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia Srl con sede legale in Borgo San Michele (Latina) s.s. 156 km 50 - codice fiscale n. 06954380157.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II - aggiornamento modalità di somministrazione.

Si autorizza l'aggiornamento del punto 4.9 del sommario delle caratteristiche del prodotto - Dosi da somministrare e via di somministrazione.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A10219

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario «Cobactan LA 7,5%».

Provvedimento n. 214 del 18 ottobre 2006

Procedura di mutuo riconoscimento n: FR/V/162/01/IB/01.

Spealità medicinale per uso veterinario: COBACTAN LA 7,5%.

Confezioni:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 103839015;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 103839027.

Variazione tipo IB, n. 42/a, 1 - estensione periodo di validità.

Titolare A.I.C: lntervet International B.V. con sede in Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla Intervet Italia S.r.l. con sede in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi, 7 - codice fiscale 01148870155.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB, n. 42/a, 1 - estensione periodo di validità.

Si autorizza l'estensione del periodo di validità, da diciotto mesi a ventiquattro mesi. La validità dopo prima apertura del flacone resta invariata a ventotto giorni.

Le modalità di conservazione della specialità sono ora le seguenti: «non conservare a temperatura superiore a 25 ºC.»

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A10217

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Comunicato relativo al decreto n. 54/2 del 9 giugno 2006 del Ministero della salute concernente il medicinale per uso veterinario «Lincotec».

Nell'estratto del provvedimento citato in epigrafe pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - n. 186 dell'11 agosto 2006, concernente il medicinale per uso veterinario LINCOTEC.

Laddove è scritto:

produttore: le Società Intervet Productions S.r.l. sita in Aprilia (Latina), via Nettunense 20,300 o dalla Filozoo S.r.l. sita in Carpi (Modena), via del Commercio, 28/30;

leggasi:

produttore: la Società Intervet Productions S.r.l. sita in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20,300.

06A10213

Comunicato relativo al decreto n. 54/25 del 9 giugno 2006 del Ministero della salute concernente il medicinale per uso veterinario «Tetramisolo 5%».

Nell'estratto del provvedimento citato in epigrafe pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - n. 245 del 20 ottobre 2006, concernente il medicinale per uso veterinario TETRAMISOLO 5% Istituto Profilattico e Farmaceutico Candioli S.p.a.

Laddove è scritto:

confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: flacone da 20 ml - A.I.C. n. 103451011;

leggasi:

confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 20 ml - A.I.C. n. 103450019.

06A10216

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del commissario straordinario della Fondazione Enasarco

Con decreto interministeriale in data 7 novembre 2006, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 6, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, è stato sciolto il Consiglio d'amministrazione della Fondazione: Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (Enasarco), ed è stato nominato un commissario straodinario dell'Ente.

06A10224

Provvedimenti di approvazione programma e concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 39384 del 6 ottobre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale, legge n. 416/1981 e n. 62/2001, art. 35, comma 3, legge n. 416/1981 per il periodo dal 2 gennaio 2006 al 1° gennaio 2007 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 2 gennaio 2006 al 1° gennaio 2007 della SEAT Pagine Gialle S.p.A., con sede in Milano, unità di Milano, Roma e Torino.

06A09993

Provvedimenti di annullamento e nuova concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 39389 del 6 ottobre 2006 è annullato il decreto direttoriale n. 37210 del 24 ottobre 2005 limitatamente al periodo dal 1° marzo 2006 al 2 maggio 2006. È altresì concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della S.G. Plastica S.p.A. già Collins & Aikman Automotive Company Italia S.r.l., con sede in San Benigno Canavese (Torino), unità di San Benigno Canavese (Torino), per il periodo dal 1° marzo 2006 al 2 maggio 2006.

Con decreto n. 39391 del 6 ottobre 2006 sono annullati i decreti direttoriali n. 38471 del 19 aprile 2006 e n. 38528 del 26 aprile 2006, rispettivamente per il periodo dal 1° maggio 2006 al 31 gennaio 2007 e dal 1° maggio 2006 al 31 dicembre 2006. È altresì concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale con cessazione dell'attività della Vincenzo Zucchi S.p.A., con sede in Milano, per il periodo dal 1° marzo 2006 al 28 febbraio 2007, per le unità di Casorezzo (Milano) e Ossona (Milano), per il periodo dal 1° maggio 2006 al 31 gennaio 2007, per l'unità di Rescaldina (ex Bassetti) (Milano), per il periodo dal 1° maggio 2006 al 31 dicembre 2006, per le unità di Galliate (Novara) e Sant'Angelo Le Fratte (ex soc. Standardtela) (Potenza).

06A09994

Provvedimenti di annullamento e nuova approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 39358 del 6 ottobre 2006 è annullato il decreto ministeriale del 21 settembre 2004, n. 34747 limitatamente al periodo dal 1° marzo 2006 al 2 maggio 2006. È altresì approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della S.G. Plastica S.p.A. già Collins & Aikman Automotive Company Italia S.r.l., con sede in San Benigno Canavese (Torino), unità di San Benigno Canavese (Torino), per il periodo dal 1° marzo 2006 al 2 maggio 2006.

Con decreto n. 39360 del 6 ottobre 2006 sono annullati i decreti ministeriali del 19 aprile 2006, n. 38441 e del 26 aprile 2006, n. 38506, rispettivamente per il periodo dal 1° maggio 2006 al 31 gennaio 2007 e dal 1° maggio 2006 al 31 dicembre 2006. È altresì approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale con cessazione dell'attività della Vincenzo Zucchi S.p.A., con sede in Milano, per il periodo dal 1° marzo 2006 al 28 febbraio 2007, per le unità di Casorezzo (Milano) e Ossona (Milano), per il periodo dal 1° maggio 2006 al 31 gennaio 2007, per l'unità di Rescaldina (ex Bassetti) (Milano), per il periodo dal 1° maggio 2006 al 31 dicembre 2006, per le unità di Galliate (Novara) e Sant'Angelo Le Fratte (ex soc. Standardtela) (Potenza).

06A09995

Provvedimenti di approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 39359 del 6 ottobre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Toscana Cotto S.p.a., con sede in Rignano sull'Arno (Firenze), unità di Rignano sull'Arno (Firenze), per il periodo dal 21 dicembre 1994 al 20 dicembre 1995.

Con decreto n. 39361 del 6 ottobre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale della Barilla G. E R. Fratelli S.p.a., con sede in Parma, unità di Marcianise (Caserta), per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2007.

Con decreto n. 39362 del 6 ottobre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Alea Commerciale S.p.a., con sede in Savignano sul Rubicone (Forlì-Cesena), unità di Savignano sul Rubicone (Forlì-Cesena), per il periodo dal 6 marzo 2006 al 5 marzo 2007.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Con decreto n. 39363 del 6 ottobre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale della Sorgenti San Paolo S.p.a., con sede in Roma, unità di Ne (Genova), per il periodo dal 17 dicembre 2004 al 16 giugno 2005.

Con decreto n. 39364 del 6 ottobre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Volcas Production S.r.l., con sede in Miglianico (Chieti), unità di Miglianico (Chieti), per il periodo dal 1° febbraio 2006 al 31 gennaio 2007.

Con decreto n. 39365 del 6 ottobre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale della Sire S.p.a., con sede in Torino, unità di Cherasco (Cuneo), per il periodo dal 4 aprile 2005 al 3 aprile 2006.

Con decreto n. 39366 del 6 ottobre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Bocoge Costruzioni Generali S.p.a., con sede in Sesto San Giovanni (Milano), unità di Messina e Rende (Cosenza), per il periodo dal 3 aprile 2006 al 2 aprile 2007.

Con decreto n. 39367 del 6 ottobre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale della Dismi 92 S.p.a., con sede in Milano, unità di Vinci (Firenze), per il periodo dal 27 marzo 2006 al 26 settembre 2007.

Con decreto n. 39368 del 6 ottobre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Calze Scanzi di Scanzi Giancarlo & C. S.n.c., con sede in Borgo San Giacomo (Brescia), unità di Borgo San Giacomo (Brescia), per il periodo dal 10 aprile 2006 al 09/04/2007.

Con decreto n. 39369 del 6 ottobre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della Oberthur Card Systems Italia S.r.l., con sede in Baranzate (Milano), unità di Baranzate (Milano), per il periodo dal 20 marzo 2006 al 19 marzo 2008.

Con decreto n. 39370 del 6 ottobre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della A.T.I. Azienda Tabacchi Italiani S.r.l., con sede in Caserta, unità di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), per il periodo dal 1° maggio 2006 al 30 aprile 2007.

Con decreto n. 39371 del 6 ottobre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della F.lli Sagripanti S.p.a., con sede in Civitanova Marche (Macerata), unità di Montecosaro (Macerata), per il periodo dal 24 aprile 2006 al 23 aprile 2007.

Con decreto n. 39372 del 6 ottobre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della Fiat Powertrain Italia S.r.l., con sede in Torino, unità di Arese (Milano), per il periodo dal 4 ottobre 2005 al 3 ottobre 2006.

Con decreto n. 39373 del 6 ottobre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Star Stabilimento Alimentare S.p.a., con sede in Agrate Brianza (Milano), unità di Parma, per il periodo dal 1° marzo 2006 al 28 febbraio 2007.

Con decreto n. 39374 del 6 ottobre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della CSP International Industria Calze S.p.a., con sede in Ceresara (Mantova), unità di Carpi (Modena) e Ceresara (Mantova), per il periodo dal 27 febbraio 2006 al 25 febbraio 2007.

Con decreto n. 39375 del 6 ottobre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Sadam Abruzzo S.p.a., con sede in Bologna, unità di Celano (L'Aquila), per il periodo dal 13 marzo 2006 al 12 marzo 2007.

Con decreto n. 39376 del 6 ottobre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Sitip S.p.a., con sede in Cene (Bergamo), unità di Busto Arsizio (Varese), per il periodo dal 27 marzo 2006 al 26/03/2007.

Con decreto n. 39377 del 6 ottobre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Caleca Italia S.r.l., con sede in Patti (Messina), unità di Patti (Messina), per il periodo dall'8 febbraio 2006 al 7 febbraio 2007.

Con decreto n. 39378 del 6 ottobre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Rettificatrici Ghiringhelli S.p.a., con sede in Luino (Varese), unità di Luino (Varese), per il periodo dal 6 marzo 2006 al 5 marzo 2007.

Con decreto n. 39379 del 6 ottobre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della Gruppo La Perla S.p.a., con sede in Bologna, unità di Bologna, Granarolo dell'Emilia (Bologna) e Ozzano dell'Emilia (Bologna), per il periodo dal 1° febbraio 2006 al 31 gennaio 2008.

Con decreto n. 39380 del 6 ottobre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Sadam Castiglionese S.p.a., con sede in Bologna, unità di Castiglion Fiorentino (Arezzo), per il periodo dal 13 marzo 2006 al 12 marzo 2007.

Con decreto n. 39381 del 6 ottobre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per concordato preventivo della CSRA S.r.l., con sede in Massa, unità di Massa, per il periodo dal 5 agosto 2005 al 4 febbraio 2006.

Con decreto n. 39382 del 6 ottobre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale della Tecnomec S.r.l., con sede in Arnad (Aosta), unità di Arnad (Aosta), per il periodo dal 10 gennaio 2006 al 9 gennaio 2008.

Con decreto n. 39383 del 6 ottobre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale della Roncadin Bakery S.r.l., con sede in Meduno (Pordenone), unità di Meduno (Pordenone), per il periodo dal 24 aprile 2006 al 23 aprile 2008.

06A09996

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 39333 del 2 ottobre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Meditel S.r.l. con sede in Battipaglia (Salerno), unità di Battipaglia (Salerno), per il periodo dal 23 luglio 2006 al 22 gennaio 2007.

Con decreto n. 39334 del 2 ottobre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Ages S.p.a., con sede in Santena (Torino), unità di Asti, Grugliasco (Torino) e Santena (Torino), per il periodo dal 2 maggio 2006 al 1° novembre 2006.

Con decreto n. 39335 del 2 ottobre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Industria Spalmati Fiore S.r.l., con sede in Napoli, unità di Pignataro Maggiore (Caserta), per il periodo dal 20 maggio 2006 al 19 maggio 2007.

Con decreto n. 39336 del 2 ottobre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della TNT Arvil Joint Venture TNT Arcese Bonzano S.p.a., con sede in Torino, unità di Piedimonte San Germano (Frosinone), per il periodo dal 29 novembre 2005 al 28 novembre 2006.

Con decreto n. 39337 del 2 ottobre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo della Fincolor Group S.p.a., con sede in Riccione (Rimini), unità di Gorle (Bergamo), Riccione (Rimini) e Terni, per il periodo dall'11 maggio 2006 al 10 maggio 2007.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Con decreto n. 39338 del 2 ottobre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Zunin S.r.l., con sede in Genova, unità di Genova, per il periodo dal 6 giugno 2006 al 5 giugno 2007.

Con decreto n. 39339 del 2 ottobre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Moliconf (ditta individuale), con sede in Macchiagodena (Isernia), unità di Macchiagodena (Isernia), per il periodo dal 17 maggio 2006 al 16 maggio 2007.

Con decreto n. 39340 del 2 ottobre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo della MIM Ruote Alloy Wheels S.p.a., con sede in Castegnato (Brescia), unità di Castegnato (Brescia), per il periodo dal 24 maggio 2006 al 23 maggio 2007.

Con decreto n. 39341 del 2 ottobre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Omicron Manufacturing S.r.l., con sede in Rieti, unità di Rieti, per il periodo dall'8 maggio 2006 al 7 maggio 2007.

Con decreto n. 39342 del 2 ottobre 2006 il trattamento straordinario di integrazione salariale concesso con decreto direttoriale n. 34954 del 18 ottobre 2004, è esteso in favore di altri 25 lavoratori dipendenti della Bulgarelli Industria S.p.a., con sede in Milano, unità di Melzo (Milano), per il periodo dal 26 febbraio 2004 al 25 febbraio 2005.

Con decreto n. 39343 del 2 ottobre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Cooperativa Mult. Ser. Fer. Società cooperativa a responsabilità, con sede in Villa San Giovanni (Reggio Calabria), unità di Villa San Giovanni (Reggio Calabria), per il periodo dal 1º febbraio 2006 al 31 gennaio 2007.

Con decreto n. 39346 del 2 ottobre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Ixfin S.p.a., con sede in Napoli, unità di Marcianise (Caserta), per il periodo dal 6 luglio 2006 al 5 luglio 2007.

Con decreto n. 39347 del 4 ottobre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Macchine Utensili S.r.l., con sede in Sesto Fiorentino (Firenze), unità di Sesto Fiorentino (Firenze), per il periodo dal 20 luglio 2006 al 19 luglio 2007.

Con decreto n. 39348 del 4 ottobre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Rovati Gianfranco (ditta individuale), con sede in Genova, unità di Genova, per il periodo dal 15 luglio 2006 al 14 luglio 2007.

Con decreto n. 39349 del 4 ottobre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della FI.MA Confezione di Ardizzon Luca & C. S.n.c., con sede in Riesi (Caltanissetta), unità di Sommatino (Caltanissetta), per il periodo dal 10 febbraio 2006 al 9 febbraio 2007.

Con decreto n. 39350 del 4 ottobre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Confezioni Italia di Cossalter Lara & C. S.n.c., con sede in Riesi (Caltanissetta), e unità di Sommatino (Caltanissetta), per il periodo dal 10 febbraio 2006 al 9 febbraio 2007.

Con decreto n. 39351 del 4 ottobre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Polo Tessile Mediterraneo S.r.l., con sede in Riesi (Caltanissetta), unità di Riesi (Caltanissetta), per il periodo dal 10 febbraio 2006 al 9 febbraio 2007.

Con decreto n. 39352 del 4 ottobre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Riesi Maglieria S.r.l., con sede in Riesi (Caltanissetta), unità di Riesi (Caltanissetta), per il periodo dal 10 febbraio 2006 al 9 febbraio 2007.

Con decreto n. 39353 del 4 ottobre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Sindel S.r.l., con sede in Genova, unità di Genova, per il periodo dal 19 aprile 2006 al 18 aprile 2007.

Con decreto n. 39354 del 4 ottobre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Automat S.p.a., con sede in Taggia (Imperia), unità di Assago (Milano), Borgo San Dalmazzo (Cuneo), Faenza (Ravenna) e San Remo (Imperia), per il periodo dal 27 marzo 2006 al 26 marzo 2007.

Con decreto n. 39355 del 4 ottobre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Lorenzi Vasco S.p.a., con sede in Montecatini Terme (Pistoia), unità di Montemurlo (Prato), per il periodo dal 20 luglio 2006 al 19 luglio 2007.

Con decreto n. 39356 del 4 ottobre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo della Olivini S.r.l., con sede in Usmate Velate (Milano), unità di Usmate Velate (Milano), per il periodo dall'8 maggio 2006 al 7 maggio 2007.

Con decreto n. 39385 del 6 ottobre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Editoriale La Nuova Sardegna S.p.a., con sede in Sassari, unità di Cagliari e Sassari, per il periodo dal 1º febbraio 2006 al 31 luglio 2006.

Con decreto n. 39386 del 6 ottobre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Hachette Rusconi S.p.a., con sede in Milano, unità di Milano, per il periodo dal 7 marzo 2006 al 6 settembre 2006.

Con decreto n. 39387 del 6 ottobre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della SIES S.p.a., con sede in Paderno Dugnano (Milano), unità di Milano e Paderno Dugnano (Milano), per il periodo dal 1º febbraio 2006 al 31 luglio 2006.

Con decreto n. 39390 del 6 ottobre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Toscana Cotto S.p.a., con sede in Rignano sull'Arno (Firenze), unità di Rignano sull'Arno (Firenze), per il periodo dal 21 dicembre 1994 al 20 dicembre 1995.

Con decreto n. 39392 del 6 ottobre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Barilla G. e R. Fratelli S.p.a., con sede in Parma, unità di Marcianise (Caserta), per il periodo dal 1º gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.

Con decreto n. 39393 del 6 ottobre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Alea Commerciale S.p.a., con sede in Savignano sul Rubicone (Forlì-Cesena), unità di Savignano sul Rubicone (Forlì-Cesena), per il periodo dal 6 marzo 2006 al 5 marzo 2007.

Con decreto n. 39394 del 6 ottobre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Sorgenti San Paolo S.p.a., con sede in Roma, unità di Ne (Genova), per il periodo dal 17 dicembre 2004 al 16 giugno 2005.

Con decreto n. 39395 del 6 ottobre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Volcas Production S.r.l., con sede in Miglianico (Chieti), unità di Miglianico (Chieti), per il periodo dal 1º febbraio 2006 al 31 gennaio 2007.

Con decreto n. 39396 del 6 ottobre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Sire S.p.a., con sede in Torino, unità di Cherasco (Cuneo), per il periodo dal 14 febbraio 2006 al 3 aprile 2006.

Con decreto n. 39397 del 6 ottobre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Bocoge Costruzioni Generali S.p.a., con sede in Sesto San Giovanni (Milano), unità di Messina e Rende (Cosenza), per il periodo dal 3 aprile 2006 al 2 aprile 2007.

Con decreto n. 39398 del 6 ottobre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Dismi 92 S.p.a., con sede in Milano, unità di Vinci (via Limitese n. 106 - Firenze), Vinci (via Limitese n. 148 e via Oberdan n. 3 - Firenze), per il periodo dal 27 marzo 2006 al 26 settembre 2006.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Con decreto n. 39399 del 6 ottobre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Calze Scanzi di Scanzi Giancarlo & C. S.n.c., con sede in Borgo San Giacomo (Brescia), unità di Borgo San Giacomo (Brescia), per il periodo dal 10 aprile 2006 al 9 aprile 2007.

Con decreto n. 39400 del 6 ottobre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Oberthur Card Systems Italia S.r.l., con sede in Baranzate (Milano), unità di Baranzate (Milano), per il periodo dal 20 marzo 2006 al 19 settembre 2006.

Con decreto n. 39401 del 6 ottobre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della A.T.I. Azienda Tabacchi Italiani S.r.l., con sede in Caserta, unità di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), per il periodo dal 1º maggio 2006 al 30 aprile 2007.

Con decreto n. 39402 del 6 ottobre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della F.lli Sagripanti S.p.a., con sede in Civitanova Marche (Macerata), unità di Montecosaro (Macerata), per il periodo dal 24 aprile 2006 al 23 aprile 2007.

Con decreto n. 39403 del 6 ottobre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della FIAT Powertrain Italia S.r.l., con sede in Torino, unità di Arese (Milano), per il periodo dal 4 ottobre 2005 al 3 ottobre 2006.

Con decreto n. 39404 del 6 ottobre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della STAR Stabilimento Alimentare S.p.a., con sede in Agrate Brianza (Milano), unità di Parma, per il periodo dal 1º marzo 2006 al 28 febbraio 2007.

Con decreto n. 39405 del 6 ottobre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della CSP International Industria Calze S.p.a., con sede in Ceresara (Mantova), unità di Carpi (Modena) e Ceresara (Mantova), per il periodo dal 27 febbraio 2006 al 25 febbraio 2007.

Con decreto n. 39406 del 6 ottobre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Sadam Abruzzo S.p.a., con sede in Bologna, unità di Celano (L'Aquila), per il periodo dal 13 marzo 2006 al 12 marzo 2007.

Con decreto n. 39407 del 6 ottobre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della SITIP S.p.a., con sede in Cene (Bergamo), unità di Busto Arsizio (Varese), per il periodo dal 27 marzo 2006 al 26 marzo 2007.

Con decreto n. 39408 del 6 ottobre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Caleca Italia S.r.l., con sede in Patti (Messina), unità di Patti (Messina), per il periodo dall'8 febbraio 2006 al 7 febbraio 2007.

Con decreto n. 39409 del 6 ottobre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Rettificatrici Ghiringhelli S.p.a., con sede in Luino (Varese), unità di Luino (Varese), per il periodo dal 6 marzo 2006 al 5 marzo 2007.

Con decreto n. 39410 del 6 ottobre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Gruppo La Perla S.p.a., con sede in Bologna, unità di Bologna, Granarolo dell'Emilia (Bologna) e Ozzano dell'Emilia (Bologna), per il periodo dal 1º febbraio 2006 al 31 luglio 2006.

Con decreto n. 39411 del 6 ottobre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Sadam Castiglionese S.p.a., con sede in Bologna, unità di Castiglion Fiorentino (Arezzo), per il periodo dal 13 marzo 2006 al 12 marzo 2007.

Con decreto n. 39412 del 6 ottobre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo della CSRA S.r.l., con sede in Massa, unità di Massa, per il periodo dal 5 agosto 2005 al 4 febbraio 2006.

Con decreto n. 39413 del 6 ottobre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Tecnomec S.r.l., con sede in Arnad (Aosta), unità di Arnad (Aosta), per il periodo dal 10 gennaio 2006 al 9 luglio 2006.

Con decreto n. 39414 del 6 ottobre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Roncadin Bakery S.r.l., con sede in Meduno (Pordenone), unità di Meduno (Pordenone), per il periodo dal 24 aprile 2006 al 23 ottobre 2006.

06A09997

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE, all'Istituto certificazioni europea prodotti industriali S.p.a., in Piacenza.

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività n. 042 del 23 ottobre 2006:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 2 aprile 2003;

Esaminata la domanda del 6 giugno 2006 e la relativa documentazione presentata; l'organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati: Istituto certificazioni europea prodotti industriali S.p.a., con sede legale in via Paolo Belizzi, 29/31/33 - 29100 Piacenza.

Allegato V: esame CE del tipo (modulo B);

Allegato VI: esame finale;

Allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G);

Allegato XII: garanzia qualità prodotti per gli ascensori (modulo E);

Allegato XIII: garanzia qualità totale dell'ascensore (modulo H);

Allegato XIV: garanzia qualità produzione (modulo D).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

06A10206

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE, all'organismo ECOS S.r.l., in Napoli.

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività n. 044 del 27 ottobre 2006:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 2 aprile 2003;

Esaminata la domanda del 5 settembre 2006 e la relativa documentazione presentata; l'organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati: ECOS S.r.l., con sede in via G. Porzio Isola, A/2 - Napoli.

Allegato V: esame CE del tipo (modulo B);

Allegato VI: esame finale;

Allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

06A10207

COPIA TRATTA DA SITO — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Estensione di abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di terra all'organismo Silp S.r.l., in Caltanissetta.

Con decreto del direttore generale della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462 e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002 l'organismo:

Silp S.r.l., corso Umberto I, n. 113 Caltanissetta, è abilitato, a decorrere dal 23 ottobre 2006, alle verifiche periodiche e straordinarie di:

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione superiore a 1000V;

impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

L'abilitazione di cui sopra integra quella conseguita con decreto ministeriale 12 maggio 2005 ed ha pari scadenza.

06A10200

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di terra all'organismo BEE Controls S.r.l., in Bergamo.

Con decreto del direttore generale della direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462 e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e la domanda presentata, è abilitato a decorrere dalla data del 23 ottobre 2006 il seguente organismo: BEE Controls S.r.l., via Brosetta, 59 - Bergamo.

Installazione e dispositivi di protezione contro lo scariche atmosferiche.

Impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000V.

Impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V.

Impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data di emissione del decreto.

06A10186

Abilitazione all'attività di certificazione CE ai sensi della direttiva 89/106/CE dell'organismo OCE S.r.l., in Roma

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 23 ottobre 2006 l'organismo OCE S.r.l., con sede in via Ancona, 21 - Roma è abilitato come organismo di certificazione ed ispezione delle prove iniziali del prodotto, del controllo di produzione in fabbrica e connessa valutazione, ispezione approvazione e sorveglianza permanenti per la famiglia di prodotto «Pali per illuminazione pubblica: in acciaio, in alluminio, compositi polimerici fibrorinforzati»e «materiali per segnaletica orizzontale: materiali da postspruzzare-microsfere di vetro, granuli antideparanti e loro miscele; inserti stradali catarifrangenti - part. 1 - requisiti delle prestazioni iniziali; segnaletica verticale per il traffico stradale - pannelli a messaggio variabile - parte 1 - norma di prodotto» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

06A10187

Abilitazione all'attività di certificazione CE ai sensi della direttiva 89/106/CE dell'organismo CSI S.p.a., in Bollate

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 23 ottobre 2006 l'organismo CSI Spa, con sede in viale Lombardia, 20 - Bollate (Milano) è abilitato come laboratorio di certificazione delle prove iniziali di tipo, del controllo di produzione in fabbrica con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «isolanti termici per edilizia, prodotti di aggregati leggeri di argilla espansa realizzati in sito, specifiche per prodotti sfusi» «isolamento termico realizzato in sito con prodotti di perlite espansa, specifiche per i prodotto legati e sfusi» «isolamento termico realizzato in sito con prodotti di vermiculite espansa, specifiche per i prodotti legati e sfusi» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero dell'interno.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 23 ottobre 2006 l'organismo CSI S.p.a., con sede in viale Lombardia, 20 - Bollate (Milano) è abilitato come organismo di certificazione, ispezione e prove iniziali del prodotto, del controllo di produzione in fabbrica con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «membrane flessibili per impermeabilizzazione: sottostrati per coperture discontinue; sottostrati murari; materiale plastico o di gomma per coperture; materiale plastico o di gomma destinate per impedire la risalita di umidità del suolo; bituminose destinate ad impedire la risalita di umidità dal suolo; strati bituminosi per il controllo del vapore; strati di plastica o di gomma per il controllo di vapore» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero dell'interno.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 23 ottobre 2006 l'organismo CSI S.p.a., con sede in viale Lombardia, 20 - Bollate (Milano) è abilitato come laboratorio delle prove di tipo iniziale per la famiglia di prodotto «lastre piane di fibrocemento e relativi accessori», «lastre nervate di fibrocemento e relativi accessori» «lastre piane di fibrocemento - specifica di prodotto e metodi di prova» «isolamento termico realizzato in sito con prodotti di vermiculite espansa, specifiche per i prodotti legati e sfusi» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero dell'interno.

06A10188-06A10189-06A10190

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di terra all'organismo Elettro-Lab S.r.l., in Altamura.

Con decreto del direttore generale della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462 e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e la domanda presentata, è abilitato a decorrere dalla data del 23 ottobre 2006 il seguente organismo:

Elettro-Lab S.r.l., via Ferri Rocco n. 14 Altamura (Bari).

Installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche.

Impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000V.

Impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V.

Impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data di emissione del decreto.

06A10199

Abilitazioni all'attività di certificazione CE ai sensi della direttiva n. 89/106/CE, dell'organismo Rina S.p.a., in Genova

Vista la direttiva n. 89/106/CE, recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 23 ottobre 2006 l'Organismo Rina S.p.a., con sede in via Corsica 12 - Genova è abilitato come Organismo di certificazione del controllo di produzione in fabbrica con connessa sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Specifica per elementi per muratura: Parte 1 - elementi di muratura di laterizio; Parte 2 - elementi di muratura di silicati di calcio» ed «Specifiche per malte per opere murarie - parte 2: Malta da muratura» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità dei Ministeri dell'interno e delle infrastrutture.

Vista la direttiva n. 89/106/CE, recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 23 ottobre 2006 l'Organismo Rina S.p.a., con sede in via Corsica 12 - Genova è abilitato come Organismo di certificazione delle prove iniziali del prodotto, del controllo di produzione in fabbrica con connessa sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Membrane flessibili per impermeabilizzazione-Membrane bituminose armate per l'impermeabilizzazione di coperture; definizione e caratteristiche dei sottostrati - Parte 1 e Parte 2; Membrane bituminose destinate ad impedire la risalita di umidità dal suolo; Strati bituminosi per il controllo del vapore; Strati di plastica e gomma per il controllo del vapore; Membrane di materiale plastico e di gomma impermeabili all'umidità incluse membrane di materiale plastico e di gomma destinate ad impedire la risalita di umidità dal suolo; membrane di materiale plastica o gomma per l'impermeabilizzazione di coperture» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero dell'interno.

Vista la direttiva n. 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 23 ottobre 2006 l'Organismo Rina S.p.a., con sede in via Corsica 12 - Genova è abilitato come Organismo di certificazione delle prove iniziali del prodotto, del controllo di produzione in fabbrica con connessa sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Legno strutturale - LVLRequisiti; Strutture di legno-Legno lamellare incollato-Requisiti» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità dei Ministeri dell'interno e delle infrastrutture.

Vista la direttiva n. 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 23 ottobre 2006 l'Organismo Rina S.p.a., con sede in via Corsica 12 - Genova è abilitato come Organismo di certificazione delle prove iniziali del prodotto, del controllo di produzione in fabbrica con connessa sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Isolanti termici per edilizia - Prodotti di lana minerale ottenuti in fabbrica; prodotti di polistirene espanso; Prodotti di polistirene espanso estruso (XPS); Prodotti di poliuretano espanso rigido (PUR; prodotti di resine fenoliche espanse (PF); Prodotti di vetro cellulare (CG); prodotti di lana in legno (WW); prodotti di perlite espansa (EPS); Prodotti di sughero espanso (WF); Prodotti di fibre in legno (WF); Prodotti di aggregati leggeri di argilla espansa realizzati in situ - Parte 1: Specifiche per i prodotti sfusi prima della messa in opera; Isolamento termico realizzato in sito con prodotti di perlite espansa (EP) - Parte 1: Specifiche per i prodotti legati e sfusi prima delle messa in opera; Isolamento termico realizzato in sito per prodotti di vermiculite espansa (EV) - Parte 1: Specifiche per i prodotti legati e sfusi prima della messa in opera» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero dell'interno.

Vista la direttiva n. 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 23 ottobre 2006 l'Organismo Rina S.p.a., con sede in via Corsica 12 - Genova è abilitato come Organismo di certificazione delle prove iniziali del prodotto, del controllo di produzione in fabbrica con connessa sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Vetro per edilizia: vetri rivestiti - Parte 4; Vetro di silicato sodo-calcico di sicurezza temprato termicamente - Parte 2; Vetro di silicato sodo-calcico indurito chimicamente - Parte 2; Vetro di borosilicato di sicurezza temprato termicamente - Parte 2; Prodotti di base di vetro a matrice alcalina - Parte 2; Prodotti di base speciali - Vetri borosilicati - Parte 1-2; Prodotti di base speciali - Parte 2-2; Vetro ceramica; Vetro di silicato sodo calcico indurito termicamente - Parte 2; Prodotti di base di vetro di silicato sodo calcico - Parte 9; Vetrate isolanti - Parte 5; Vetro di sicurezza di silicato sodo-calcico temprato termicamente e sottoposto ad heat soak test - Parte 2; Vetro stratificato e vetro stratificato di sicurezza; Vetro di silicato alcalino di sicurezza temprato termicamente - Parte 2» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero dell'interno.

Vista la direttiva n. 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 23 ottobre 2006 l'Organismo Rina S.p.a., con sede in via Corsica 12 - Genova è abilitato come Organismo di certificazione delle prove di tipo iniziale per la famiglia di prodotto «Accessori prefabbricati per coperture - Scale permanentemente fissate per coperture; Tegole di laterizio per coperture discontinue» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità dei Ministeri dell'interno e delle infrastrutture.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Vista la direttiva n. 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 23 ottobre 2006 l'Organismo Rina S.p.a., con sede in via Corsica 12 - Genova è abilitato come Organismo di certificazione delle prove iniziali del prodotto, del controllo di produzione in fabbrica con connessa sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Facciate continue» sulla base della norma indicata nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero dell'interno.

Vista la direttiva n. 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 23 ottobre 2006 l'Oganismo Rina S.p.a., con sede in via Corsica 12 - Genova è abilitato come Organismo di certificazione delle prove iniziali del prodotto, del controllo di produzione in fabbrica con connessa sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Prodotti di pietra naturale - Lastre per rivestimenti; Tegole di calcestruzzo e relativi accessori per coperture e rivestimenti - Specifiche di prodotto; Plafoni in tensione - Requisiti e metodi di prova; Laminati decorativi ad alta tensione (HPL) - Pannelli a base di resine termoindurenti - Parte 7: Laminati stratificati e pannelli compositi HPL per applicazioni su pareti interne ed esterne e su soffitti; Lastre piane di fibrocemento e relativi accessori; Lastre nervate di fibrocemento e relativi accessori; Lastre piane di fibrocemento - Specifiche di prodotto e metodi di prova» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero del'interno.

Vista la direttiva n. 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 23 ottobre 2006 l'Organismo Rina S.p.a., con sede in via Corsica 12 - Genova è abilitato come Organismo di certificazione delle prove iniziali del prodotto, del controllo di produzione in fabbrica con connessa sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Masselli di calcestruzzo per pavimentazione - Requisiti e metodi di prova; Lastre di calcestruzzo per pavimentazione - Requisiti e metodi di prova; Cordoli di calcestruzzo; Massetti e materiali per massetti; Leganti per massetti a base di magnesite - Magnesia caustica e cloruro di magnesio; Rivestimenti resilienti, tessili e laminati per pavimentazioni; Prodotti di pietra naturale - Lastre per pavimentazioni e scale; Leganti, leganti compositi e miscele realizzate in fabbrica per massetti a base di solfato di calcio; Pavimentazioni di legno - Caratteristiche, valutazione di conformità e marcatura» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero dell'interno.

Vista la direttiva n. 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 23 ottobre 2006 l'Organismo Rina S.p.a., con sede in via Corsica 12 - Genova è abilitato come Organismo di certificazione delle prove iniziali del prodotto, del controllo di produzione in fabbrica con connessa sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Pannelli a base di legno per l'utilizzo nelle costruzioni. Caratteristiche, valutazione di conformità e marcatura» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità dei Ministeri dell'interno e delle infrastrutture.

Vista la direttiva n. 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 23 ottobre 2006 l'Organismo Rina S.p.a., con sede in via Corsica 12 - Genova è abilitato come Organismo di certificazione delle prove di tipo iniziale per la famiglia di prodotto «Blocchi di gesso - Definizioni, requisiti e metodi di prova; Adesivi a base di gesso per blocchi di gesso; Lastre di gesso; Leganti e intonaci a base di gesso - Parte 1; Profili metallici - Parte 1: intonaci interni e Parte 2: Intonaci esterni; Sigillanti per lastre di gesso; Prodotti di trasformazione secondaria di lastre di gesso; Componenti di intelaiature metalliche per sistemi a pannelli di gesso» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità dei Ministeri dell'interno e delle infrastrutture.

06A10201

Revoca e sostituzione del commissario liquidatore della società «Italswiss Compagnia finanziaria Italo-Svizzera S.p.a.», in liquidazione coatta amministrativa, in Milano.

Con decreto 26 ottobre 2006 il Ministero dello sviluppo economico ha revocato l'incarico conferito al dott. Lorenzo Zaccagnini di commissario liquidatore nella procedura di liquidazione coatta amministrativa della società Italswiss Compagnia finanziaria Italo-Svizzera spa in liquidazione coatta amministrativa, con decorrenza dalla data di notifica del provvedimento.

Con il medesimo provvedimento è stato nominato commissario liquidatore della società Italswiss Compagnia Finanziaria Italo-Svizzera S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, il dott. Alfio Lamanna, nato a Genova il 7 gennaio 1939, con studio in Genova, piazza Dante n. 8/11.

06A10242

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla società «International Jobs Italia S.r.l.», in Firenze.

Con decreto direttoriale 2 novembre 2006, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 53 1, rilasciata con decreto interministeriale11 febbraio 1987 alla società «International Jobs Italia S.r.l.», con sede legale in Firenze, iscritta nel Registro delle imprese di Firenze, numero di iscrizione e codice fiscale n. 01490260484, è dichiarata decaduta per rinuncia all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, a seguito di variazione dell'oggetto sociale.

06A10243

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Corlopam»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 1157 del 20 ottobre 2006

Medicinale: CORLOPAM.

Titolare A.I.C.: Zeneus Pharma Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Piazza G. Marconi, 25 - 00144 (Roma), codice fiscale n. 04936501008.

Variazione A.I.C.: sostituzione/aggiunta sito produttivo del prodotto finito per tutte le fasi di produzione inclusi controlli e rilascio dei lotti.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato: è approvata la modifica relativa alla sostituzione dell'officina: ISF S.p.a., via Tiburtina, km 1040 (Roma), con l'officina: Hospira INC - 1776 N. Centennial Drive - Mc Pherson, KS - 67460 (USA), per la fase di produzione e confezionamento primario, e con l'officina: Hospira S.p.a., via Fosse Ardeatine, 2 - 20060 Liscate (Milano), per le fasi di confezionamento secondario, controllo e rilascio del lotto, relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 028026019 - «20 mg/2 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 fiala 2 ml;

A.I.C. n. 028026021 - «50 mg/5 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 fiala 5 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A10221

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Estratto determinazione AIC/N/T n. 1161 del 20 ottobre 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Olcelli dott. M.&C. s.r.l. - Laboratorio chimico-farmaceutico (codice fiscale n. 03852180151) con sede legale e domicilio fiscale in via S. Damiano, 24/A - 20034 Giussano (Milano).

Medicinale: ACQUA BORICA OLCELLI.

Confezione: A.I.C. n. 031092024 - 3% flacone 500 ml.

Medicinale: ANTISCOTTATURA OLCELLI.

Confezione: A.I.C. n. 031095019 - Unguento tubo 30 g.

Medicinale: CANFORA OLCELLI.

Confezioni:

A.I.C. n. 031098015 - Soluzione idroalcoolica 10% flacone 100 g;

A.I.C. n. 031098027 - Soluzione idroalcoolica 10% flacone 1000 ml;

A.I.C. n. 031098039 - Soluzione oleosa 10% flacone 100 g;

A.I.C. n. 031098041 - Soluzione oleosa 10% flacone 1000 ml.

Medicinale: FOSFATO SODICO ACIDO OLCELLI.

Confezione: A.I.C. n. 031140015 - Clisma flacone 120 ml.

Medicinale: IODIO OLCELLI.

Confezioni:

A.I.C. n. 031143011 - Soluzione alcoolica «I» flacone 25 ml;

A.I.C. n. 031143035 - Soluzione alcoolica «I» flacone 500 ml;

A.I.C. n. 031143047 - Soluzione alcoolica «I» flacone 1000 ml.

Medicinale: ITTIOLO OLCELLI.

Confezione: A.I.C. n. 031145016 - 10% Unguento 30 g.

Medicinale. MIELE ROSATO OLCELLI.

Confezione: A.I.C. n. 031148024 - Flacone 60 g.

Medicinale: TALCO MENTOLATO OLCELLI.

Confezione: A.I.C. n. 031152010 - Polvere 1% 100 g,

sono ora trasferite alla società: Bio Chem s.r.l. (codice fiscale n. 07625110635) con sede legale e domicilio fiscale in via Gabriele Jannelli, 586 - 80100 Napoli.

Con variazione delle suddette denominazioni di medicinale in:

ACQUA BORICA BIO CHEM;

ANTISCOTTATURA BIO CHEM;

CANFORA BIO CHEM;

FOSFATO SODICO ACIDO BIO CHEM;

IODIO BIO CHEM;

ITTIOLO BIO CHEM;

MIELE ROSATO BIO CHEM;

TALCO MENTOLATO BIO CHEM.

I lotti dei medicinali prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A10248

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Estratto determinazione AIC/N/T n. 1162 del 20 ottobre 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Allen S.p.a. (codice fiscale n. 03334120239) con sede legale e domicilio fiscale in via Alessandro Fleming, 2 - 37135 Verona.

Medicinale: BROMAZEPAM ALLEN.

Confezioni:

A.I.C. n. 035967013 - «1,5 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 035967025 - «3 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 035967037 - «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Medicinale: DELORAZEPAM ALLEN.

Confezione: A.I.C. n. 036425015 - «1 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 20 ml,

Medicinale: LORAZEPAM ALLEN.

Confezione:

A.I.C. n. 035772019 - «1 mg compresse rivestite con film» 20 compresse,

A.I.C. n. 035772021 - «2,5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse.

Medicinale: LORMETAZEPAM ALLEN.

Confezione: A.I.C. n. 036285017 - «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 20 ml,

sono ora trasferite alla società: Ranbaxy italia S.p.a. (codice fiscale n. 04974910962) con sede legale e domicilio fiscale in piazza Filippo Meda, 3 - 20121 Milano.

Con conseguente modifica delle denominazioni dei sopraccitati medicinali come segue:

BROMAZEPAM RANBAXY

DELORAZEPAM RANBAXY

LORAZEPAM RANBAXY

LORMETAZEPAM RANBAXY

I lotti dei medicinali prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A10249

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cymevene»

Estratto provvedimento AIC/N/V n. 1165 del 23 ottobre 2006

Titolare A.I.C.: Recordati industria chimica farmaceutica S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Civitali, 1 - 20148 Milano - codice fiscale n. 00748210150.

Medicinale: CYMEVENE.

Variazione A.I.C.: eliminazione/aggiunta di avvertenze e/o precauzioni d'uso (B13) e Adeguamento Standard Terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata.

È autorizzata la modifica degli stampati per quanto riguarda le sezioni relative alla sicurezza di impiego. È modificata inoltre, secondo l'adeguamento agli standard terms, la denominazione della confezione come di seguito indicato:

A.I.C. n. 027427018 - 1 flac. liof 500 mg + 1 fiala 10 ml varia in:

A.I.C. n. 027427018 - «500 mg/10 ml polvere e solvente per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente da 10 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A10250

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vancomicina Hospira».

Estratto provvedimento AIC/N/V n. 1167 del 23 ottobre 2006

Medicinale: VANCOMICINA HOSPIRA.

Titolare A.I.C.: Hospira S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Fosse Ardeatine, 2 - 20060 Liscate (Milano) - codice fiscale n. 02181120599.

Variazione A.I.C.: aggiunta sostituzione di officina di produzione del prodotto finito per tutte o alcune fasi della produzione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato.

È autorizzata la modifica relativa all'aggiunta di un sito di produzione per tutto il processo produttivo del prodotto finito (produzione, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio dei lotti): Hospira S.p.A. - Liscate (Milano) - via Fosse Ardeatine, 2 relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 032213011 - «500 mg polvere per soluzione per infusione endovenosa» 1 flaconcino.

AIC n. 032213023 - «1 g polvere per soluzione per infusione endovenosa» 1 flaconcino.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A10251

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Estratto provvedimento AIC/N/V n. 1168 del 23 ottobre 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora intestati alla società Asta medica AG, con sede legale e domicilio fiscale in Weismullerstrasse, 45 - 6000 Francoforte (Germania).

Medicinale: LASTICOM.

Confezioni:

A.I.C. n. 027673019 - «2,2 mg compresse film-rivestite» 20 compresse film-rivestite (sospesa);

A.I.C. n. 027673033 - «1 mg/ml spray nasale, soluzione» 1 flacone nebulizzatore da 10 ml (sospesa).

Medicinale: TRIXIDINE.

Confezioni:

A.I.C. n. 026782019 - 30 capsule 50 mg.

A.I.C. n. 026782021 - 30 capsule 100 mg,

è ora trasferita alla società Meda Pharma GmbH & CO. KG con sede legale e domicilio fiscale in Benzstrasse, 1, 61352 Bad Homburg (Germania).

I lotti dei medicinali prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A10252

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Rimborsabilità per le nuove indicazioni terapeutiche di alcuni medicinali con procedura centralizzata

Si comunica che la commissione tecnico scientifica nella seduta dell'11 ottobre 2006 ha espresso parere favorevole alla rimborsabilità per le nuove indicazioni terapeutiche, alle medesime condizioni di prezzo, classificazione e regime di fornitura attualmente in vigore, dei medicinali con procedura centralizzata di seguito indicati:

MEDICINALE	CLASSE
BETAFERON **Nuova indicazione terapeutica** Pazienti che abbiano manifestato un singolo evento demielizzante con un processo infiammatorio attivo abbastanza grave da giustificare il trattamento con corticosteroidi per via endovenosa, per i quali siano state escluse altre diagnosi, e che siano considerati ad alto rischio per lo sviluppo di una sclerosi multipla clinicamente definita.	A nota 65 (rimangono immutate le condizioni di rimborsabilità fissate dalla nota 65)
BUSILVEX **Nuova indicazione terapeutica** BUSILVEX seguito da ciclofosfamide o da melfalan, è indicato come trattamento di condizionamento precedente al convenzionale trapianto di cellule emopoietiche progenitrici in pazienti in età pediatrica.	H OSP1
ERBITUX **Nuova indicazione terapeutica** ERBITUX in combinazione con radioterapia è indicato per il trattamento di pazienti con carcinoma a cellule squamose di testa e collo localmente avanzato.	H OSP1
HUMIRA **Nuova indicazione terapeutica** Spondilite anchilosante Humira è indicato per il trattamento dei pazienti adulti affetti da spondilite anchilosante attiva grave in cui la risposta alla terapia convenzionale non è risultata adeguata.	H OSP2
MABTHERA **Nuova indicazione terapeutica** I) Terapia di mantenimento pazienti con linfoma follicolare ricaduto/refrattario che rispondono a terapia di induzione con chemioterapia con o senza MABTHERA. II) MABTHERA in associazione a metotressato per l'artrite reumatoide attiva di grado severo in pazienti adulti che hanno mostrato un adeguata risposta o un'intolleranza ad altri farmaci antireumatici modificanti la malattia, comprendenti uno o piu' inibitori del fattore TNF.	H OSP1
REMICADE **Nuova indicazione terapeutica** Trattamento della colite ulcerosa in fase attiva, di grado da moderato a severo, in pazienti che non hanno risposto in modo adeguato alla terapia convenzionale inclusi corticosteroidi e 6-MP o AZA o che risultano intolleranti o per cui esista una controindicazione medica a queste terapie	H OSP2

06A10253

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA

Nuove perimetrazioni del Piano di assetto idrogeologico della Puglia

Il comitato istituzionale dell'Autorità di bacino della Puglia ha approvato nuove perimetrazioni che riguardano il territorio di competenza. Le nuove perimetrazioni sono entrate in vigore dalla data di pubblicazione sul sito dell'Autorità di bacino della Puglia www.adb.puglia.it ovvero il 17 ottobre 2006 e riguardano i territori dei comuni di Bari, Andria, Ostuni, Cellino San Marco, Brindisi, Patù, San Pietro in Lama, Surbo, Muro Leccese, Montesano Salentino, Casarano, Diso, Crispiano e Massafra. Il Piano stralcio di assetto idrogeologico così come modificato è consultabile presso il sito dell'Autorità.

06A10178

REGIONE CAMPANIA

Avvio alle procedure di decadenza della società S.I.A.B. S.r.l. (già S.I.A.B. di Trotta Marco e C. S.n.c.) ed autorizzazione al curatore fallimentare a proseguire provvisoriamente l'attività.

Con decreto dirigenziale n. 35/A.G.C. 12 settore 03 serv. 02 del 30 ottobre 2006, si è dato avvio alle procedure di decadenza della società S.I.A.B. S.r.l. (già S.I.A.B. di Trotta Marco e C. S.n.c.) ed il curatore fallimentare è stato autorizzato a proseguire provvisoriamente l'attività.

06A10204

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MACERATA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sottoelencate imprese, già assegnatarie del marchio di identificazione dei metalli preziosi, a fianco di ciascuna indicato, hanno cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso ed hanno provveduto alla riconsegna dei punzoni in loro dotazione.

Pertanto con determinazione del dirigente dell'Area - settore II, le medesime sono state cancellate dal registro assegnatari, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, tenuto dalla Camera di commercio di Macerata:

AG 3 di Quarchioni Gerry - Montelupone - 28/MC;

Bettucci Arte Oro e Argento - Pollenza - 159/MC;

Fermani Piertullio - Tolentino - 168/MC;

Lab.Orafo di Velentini Letizia - Portorecanati - 171/MC;

AG3 Silver - Montelupone - 186/MC;

Ranieri S.r.l. - Recanati - 115/MC.

La ditta sotto indicata è stata cancellata d'ufficio dal registro assegnatari, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, tenuto dalla Camera di commercio di Macerata:

Pagnanelli Paolo - Macerata - 93/MC.

06A10208

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-266) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

€ 1,00